

Luogo, data 12, 24/11/2015

R E M SRL
VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) LUIGIA MANCINI, dipendente di Unicredit.
- b) *UniCredit* con sede sociale in Via A. Specchi, 16 - 00186 Roma e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, 20154 Milano, iscritta in data 4 agosto 2010, alla sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi con il n. D000350184;
- c) telefono n. 800.323285; sito internet: www.unicredit.it
- d) UniCredit offre prodotti delle seguenti imprese di assicurazione:
- Aviva S.p.a - Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
 - Aviva Italia S.p.A. - Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
 - Aviva Assicurazioni S.p.A. - Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
 - Aviva Life S.p.A. - Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
 - CreditRas Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano
 - CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano
 - Allianz S.p.A. - via Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
 - Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
 - Net Insurance S.p.A. - Via Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma
 - Net Insurance Life S.p.A. - Via Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma
 - Cardiff Assurance Vie S.A. - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano
 - Cardiff Assurances Risques Divers S.A. Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano
 - BNP Paribas Cardiff Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano
 - RBM Salute S.p.A. - Via Enrico Forlanini, 24 - 31022 Borgo Verde - Preganziol (TV)
 - CNP Unicredit Vita S.p.A. - Via Cornalia, 30 - 20124 Milano
 - Incontra Assicurazioni S.p.A. - Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano
 - Zurich Insurance Company SA - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
 - Zurich Eurolife S.A. - 37, Rue du Puits Romain L-8070 Bertrange - Luxembourg
 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
 - Genialloyd società per azioni di Assicurazioni S.p.A. - Viale Monza, 2 - 20128 Milano
 - ACE European Group Limited - Viale Monza 258, 20128 - Milano
 - Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A - Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 - Milano
 - ING Life Luxembourg SA - rue Jean Piret 3, L- 2350 Luxembourg
 - Lombard International Assurance SA - rue Luo Hemmer 4, L - 1748 Luxembourg
 - Mondiale Europartner - 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange PO Box 2122 L-1021 - Luxembourg
 - Ergo Previdenza S.p.A. - Via Pampuri 13, 20141 - Milano
 - Assurant Life Limited - Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 - Milano
 - Old Mutual Wealth - Via Fatebenefratelli 3, 20121 - Milano
 - Ala Assicurazioni S.p.A. - Via Porro Lambertenghi 7, 20159 - Milano
 - CNP Europe Life Limited - 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 - Ireland
 - Credit Agricole Vita S.p.A. - Via Università 1, 43121 - Parma
 - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8, 20135 - Milano
 - Euler Hermes Europe SA - Avenue des Arts, 56 - B - 1000 - Bruxelles
 - Clerical Medical Investment Group LTD - 33 Old Broad Street Londra EC2N 1HZ - Gran Bretagna

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. Codice Fiscale e P. IVA n° 09349770101
Capitale Sociale € 19.950.518,109,04 Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02208.1 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Codice ABI 02208.1 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

COPIA
INTERMEDIARIO

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione polizza -- 7B in sede -- sez. D -- Ed. 11/2010 - Mod. BR0636 Pag. 1 / 2

AS201_I_052015

- e) *UniCredit* è soggetta alla vigilanza dell'IVASS quale autorità competente sull'attività assicurativa

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) *UniCredit* detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle seguenti imprese di assicurazione: Allianz Zagreb DD, Aviva S.p.a., Incontra Assicurazioni S.p.a., Cnp Unicredit Vita S.p.a. Creditras Assicurazioni S.p.a., Creditras Vita S.p.a., Grand Central Re Limited.
- b) Nessuna impresa di assicurazione, o sua controllante, detiene una partecipazione diretta, o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di *UniCredit*;
- c) con riguardo al contratto proposto, *UniCredit* propone contratti in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più imprese di assicurazione. Il contraente/assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali *UniCredit* S.p.A. ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) I premi pagati dal contraente a *UniCredit* e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di *UniCredit*; in alternativa viene prestata fidejussione a termini di legge.
- b) E' facoltà del contraente/assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Il contraente/assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



RAI.M. S.r.l.
P. PATRICA
W3010 PATRICA
Part. IVA 02227

UniCredit S.p.A.

Firma del Contraente per attestazione di avvenuta consegna

Matricola dell'operatore che ha consegnato l'informativa
BR35674 - LUIGIA MANCINI





DOMANDA DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMPRESE / PROFESSIONISTI

Num.

LS 1649698

Domanda presentata da:

- PLAFOND
 FILIALE UNICREDIT LEASING DI
 AGENTE / BROKER
 BANCA UNICREDIT SPA FROSINONE PONTE Filiale

Codice Presentatore

779

Codice Richiedente

46995907

Dati del Richiedente

Ragione Sociale R E M SRL

Forma Giuridica SRL

Codice Fiscale 02240470605

Partita IVA 02240470605

Sede Legale PATRICA

Indirizzo VIA FERRUCCIA, 16/A

Prov. FR

Cap 03010

Telefono 349 /4114469

Fax 0775839345

e-mail CARLO.SPAZIANI@REM-MOTORI.IT

Posta Elettronica Certificata REM-MOTORI@MESSAGGIPEC.IT

C.C.I.A.A. di FROSINONE

n. 138995

Data costituzione 15/04/2002

SAE 430

RAE 343

Codice ATECO 2007 11

Sede Amministrativa PATRICA

Indirizzo VIA FERRUCCIA, 16/A

Prov. FR

Cap 03010

Telefono 0775/830116

Fax 0775/839345

Bene da finanziare 1

Tipo	FULL LEASING IND.LE ATTREZZAT	<input checked="" type="checkbox"/> Nuovo <input type="checkbox"/> Usato	Descrizione del bene: analizzatore di vibrazioni FFT
			Ubicazione del bene:

Dati del Fornitore

Cod.Forn. 19383572

Ragione Sociale PRUFTECHNIK S.R.L.

Località TREZZANO SUL NAVIGLIO

Prov. MI

Indirizzo VIA PIER DELLA FRANCESCA, 26

CAP 20090

Tel. 02 /4516141

Fax 02 45161430

e-mail

Data consegna prevista 18/12/2015

Dati finanziari dell'operazione di leasing con importi in Euro

Importo imponibile: 16.243,20

importo compensazione (Iva compresa laddove dovuta) 0,00

Durata mesi 36

Numeri canoni 35

Anticipati

Posticipati

Importo canone 432,31

Periodicità dei canoni:

Mensili

Bimestrali

Trimestrali

Altro

Percentuale anticipo 10,000%

Tasso

3,000

Fisso

Indicizzato

Tasso di indicizzazione 0,00010% EURIBOR 3 MESI

Percentuale riscatto 1,000%

Servizi Accessori

- Assicurazione sui beni a cura del concedente in convenzione
 Assicurazione sul debito residuo (CPI) a cura del concedente in convenzione
 Assicurazione a cura e carico del richiedente

- esclusa nei canoni (in quanto sarà addebitata con medesima periodicità dei canoni stessi ma con voce separata)
 esclusa nei canoni (in quanto sarà addebitata con medesima periodicità dei canoni stessi ma con voce separata)

Agevolazione (indicare Legge o Ente)

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare

Codice IBAN

DATI ANTIRICICLAGGIO

Prevalente attività svolta dal cliente nel caso di Ente o Società:

Provincia / Stato interessato dall'attività

Prevalente attività svolta dal cliente nel caso di Professionisti:

- Libero Professionista
 Lavoratore Dipendente

Imprenditore

Dati del Titolare effettivo 1

Cognome e Nome PACE ADELE

Codice fiscale PCADLA60A65D539K

Prov. FR

Data di nascita 25/01/1960

Luogo di nascita FERENTINO

Prov. FR

Indirizzo VIA ALDO MORO, 245

Località FROSINONE

Estremi del documento di identificazione n. AS5857727 emesso il 18/05/2011 da 1 FROSINONE scade il 17/05/2021

Legame tra società e titolare effettivo

Intercorrente dal giorno 10/08/2011

Eventuale quota di partecipazione al capitale sociale (in percentuale)

Se non esistono titolari effettivi esplicitare la motivazione:

Informazioni su scopo e natura prevista dal rapporto continuativo

- Rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta
 Rapporto relativo all'attività professionale svolta
 Rapporto estraneo all'attività imprenditoriale o professionale svolta

Provenienza del denaro contante (max 999,99 Euro)

Personale politicamente esposte (solo in caso di persona fisica non residente)

Dichiaro di essere persona politicamente esposta

Dichiaro di non essere persona politicamente esposta

Dati degli eventuali garanti

Cognome e nome/Denominazione	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza/Sede legale

Documentazione del Richiedente da allegare alla domanda di locazione finanziaria

- Per le ditte individuali e le società: Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Per i liberi professionisti: Certificato di iscrizione all'albo professionale;
- Per le associazioni tra professionisti: Atto costitutivo e certificato di iscrizione all'albo professionale di ciascun membro;
- Situazione patrimoniale e conto economico degli ultimi 2 anni;
- Copia del bilancio di verifica esercizio in corso;
- Relazione previsionale sugli effetti dell'investimento con dati di budget;
- Elenco debitamente sottoscritto degli affidamenti bancari e delle proprietà immobiliari con indicazione della località di ubicazione, della metratura e del valore indicativo e di eventuali gravami;
- Elenco debitamente sottoscritto delle operazioni a medio / lungo termine già in essere (leasing, mutui);
- Elenco comproprietari / soci;
- Offerta dettagliata del fornitore completa dei dati fiscali dello stesso.

Il Richiedente dichiara e riconosce che:

- a) la stipulazione del contratto di leasing è subordinata all'accoglimento della presente domanda da parte dei competenti organi deliberanti di UniCredit Leasing S.p.A.;
- b) i competenti organi deliberanti assumeranno la relativa decisione al termine dell'istruttoria, che il Richiedente autorizza irrevocabilmente a condurre sul merito di credito suo e dei garanti eventualmente proposti, sulla situazione economico-patrimoniale del Fornitore/Venditore, sulle caratteristiche tecniche e sulla qualità del bene richiesto in leasing nonché su ogni altro aspetto che gli organi di UniCredit Leasing S.p.A. riterranno rilevante per l'operazione.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora innanzi "il Codice"), nel disciplinare il diritto alla riservatezza, ha previsto che la raccolta ed il trattamento di dati personali di qualsiasi tipo in banche dati sia elettronica sia cartacea, debba essere preceduta dalla prescritta informativa e, nei casi in cui è richiesto, dal consenso espresso della persona alla quale i dati si riferiscono

INFORMATIVA

A) Modalità della raccolta

I dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Società sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero presso i terzi, sia a seguito di acquisizione di dati presso società del Gruppo Bancario di nostra appartenenza, sia presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e commerciali. In caso di dati personali acquisiti presso terzi, l'informativa all'interessato sarà fornita all'atto della loro registrazione ovvero non oltre la loro prima eventuale comunicazione. In ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte della nostra società avverrà nel totale rispetto del Codice e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.

B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

- I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società e secondo le seguenti finalità:
- b1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento dei rischi, ecc.);
 - b2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: centrale dei rischi Banca d'Italia, elaborazioni statistiche per le rilevazioni trimestrali in materia di usura, archivio unico informatico per l'anticipaggio, registrazioni contabili e fiscali, ecc.);
 - b3) finalità funzionali all'attività della società per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso; rientrano in questa categoria le seguenti attività:
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, eseguita direttamente o per il tramite di terzi;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o del Gruppo Bancario di appartenenza o di terzi, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc.;
 - indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.

I dati personali trattati sono quelli della clientela propria o potenziale, nonché dei garanti e coobbligati a qualsiasi titolo e dei fornitori dei beni oggetto del Finanziamento. I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto di finanziamento, nella fidejussione o in altro atto o contratto intercorrente con la nostra Società, e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, e dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro.

C) Dati sensibili

La Società tratta dati sensibili dei propri clienti solo per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Società potrà dare corso a tali operazioni solo se avrà ottenuto il consenso scritto del soggetto interessato richiedente.

D) Modalità del trattamento

In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.

E) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

- Con riguardo alle finalità individuate nella precedente lettera b) si informa che il conferimento dei dati:
- è facoltativo per i trattamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei rapporti con la clientela di cui al punto b1); un eventuale rifiuto al loro conferimento potrebbe essere causa di impedimento all'instaurarsi del rapporto ovvero potrebbe essere valutato negativamente ai fini del merito del credito;
 - non è richiesto per i trattamenti connessi agli obblighi di legge di cui al punto b2); il loro trattamento può/deve essere effettuato dal titolare senza il consenso dell'interessato;
 - è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività della società di cui al punto b3); un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento del rapporto contrattuale.

F) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per l'esercizio della propria attività nonché per l'esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima, i dati personali vengono raccolti in banche dati informatiche di cui è titolare la nostra Società ovvero vengono comunicati ad altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale non comportando un autonomo trattamento, come ad esempio (l'elenco è indicativo e non esaustivo): l'Amministrazione Postale per l'invio delle fatture o di altre comunicazioni (Poste); le compagnie di assicurazione, le agenzie di pratiche auto, le società di recupero crediti, le società di studi, consulenza e ricerche di mercato, le società di archiviazione; l'elenco completo e dettagliato di tali soggetti e categorie di soggetti è disponibile presso ogni locale della nostra Società aperto al pubblico.

Nell'ambito delle finalità sopra specificate, i dati personali possono essere comunicati e a loro volta trattati: alla Capogruppo UniCredit S.p.A., alle società da questa controllate e ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., alla Banca Dati Centrale Rischi di Associazione Italiana Leasing - Assilea; CRIF S.p.A. ed a Experian-Cerved Information Services S.p.A.

Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco richiamato nel successivo punto F, e in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Società o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti; i consulenti ed i dipendenti delle società esterne nominate responsabili.

L'Azienda - senza che sia necessario il consenso dell'interessato - può comunicare i dati in suo possesso agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla normativa anticiclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del decreto legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo.

G) Titolari e responsabili del trattamento

Con riguardo ai dati trattati dalla nostra Società, si informa che:

- titolare del trattamento è UniCredit Leasing S.p.A. - Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano;
- responsabili del trattamento dei dati personali sono stati nominati oltre ad alcuni dipendenti UniCredit Leasing, tra i quali l'Avvocato Alberto Sandrini Responsabile Legal & Compliance, altre categorie di soggetti tra le quali, a titolo puramente esemplificativo:
 - società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
 - società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
 - società o professionisti per il recupero di crediti e di beni.

L'elenco dettagliato di tutti i responsabili è tenuto, tempo per tempo aggiornato, presso le sedi, filiali ed agenzie UniCredit Leasing S.p.A., aperte al pubblico oltre che nel sito internet www.unicreditleasing.eu.

H) Diritti dell'interessato

Il Codice attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso dell'Azienda e come vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI

INFORMATIVA

Come utilizziamo i suoi dati (articolo 13 del Codice sulla protezione dei dati personali e articolo 5 del Codice Deontologico)
Gentile cliente,

per accogliere la domanda di leasing o di finanziamento, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, la domanda potrebbe non essere accolta. Queste informazioni saranno conservate presso di noi, alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre società, banche o finanziarie a cui Lei chiederà un prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di leasing o di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti, una carta di credito, ecc., anche per il contratto riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.unicreditleasing.eu inoltrandolo alla nostra società: UniCredit Leasing S.p.A. Team Credit Administration Italy - Via Livio Cambi, 5 20151 Milano - Rec. Tel + 39 02 86832726; fax + 39 02 87243713; indirizzo e.mail hdcr@unicreditleasing.eu e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: Experian-Cerved Information Services S.p.A., CRIF S.p.A. e l'Associazione Italiana Leasing - Assilea.

Traverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al sito web www.garantiamprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie: i dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in

particolare per estrarre dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Experian-Cerved Information Services S.p.A., con sede legale in Via Carlo Pesenti 121/123 - 00156 Roma; recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati) - Tel: 199.183.538, Fax 199.101.850, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: l'accesso al sistema di informazioni creditizie gestito da Experian-Cerved Information Services S.p.A. è limitato ai partecipanti ed ai soggetti a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti. Experian-Cerved Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian-Cerved Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian-Cerved Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** CRIF S.p.A., con sede legale in Via Zanardi, 41 - 40131 Bologna; recapiti utili: Tel: 051 6458900, Fax 051 6458940, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com).
- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Associazione Italiana Leasing - Assilea, con sede legale in Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma; recapiti utili: Tel: 06 997036.1, Fax: 06 45440739, sito internet: www.assilea.it / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Intermediari Finanziari che esercitano attività di locazione finanziaria e Società Industriali e Commerciali operanti nel noleggio a medio e lungo termine / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: informazioni disponibili sul sito www.assilea.it.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, Contact Center, telefono 800.10.11.31, e-mail: info@unicreditleasing.eu oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (articolo 7 del Codice; articolo 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richiesta di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accori o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.


Consenso al trattamento dei dati di cui all'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 ed all'articolo 5 del Codice Deontologico di Buona Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Con riferimento all'informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) e dell'articolo 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - che DICHIARO/AMO di aver già ricevuto - ESPRIMO/AMO consenso alla comunicazione a: Capogruppo UniCredit S.p.A., alle società da questa controllate e ad essa collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., Crif S.p.A, Via Zanardi, 41 - 40131 Bologna; Experian-Cerved Information Services S.p.A., Via Carlo Pesenti 121/123 - 00156 Roma e Associazione Italiana Leasing - Assilea, Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma; che curano la rilevazione dei rischi finanziari, dei dati personali di cui alla presente domanda nonché di tutti quelli - pagamenti rilevanti ai fini della valutazione delle esposizioni personali - forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto.

ACCONSENTO/AMO inoltre al compimento, da parte delle suddette società, di tutte le operazioni di trattamento dei dati sopra indicati, anche con modalità elettronica e/o automatizzata, nonché alla conservazione dei medesimi dati per i tempi indicati nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 5 del Codice di Deontologia.

ACCONSENTO/AMO altresì a che a tali dati accedano, a seguito di altra domanda di finanziamento, prestito, leasing, etc., altre società che ne facciano eventualmente richiesta alla sopra individuata società di rilevazione dei rischi, a fini di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza.

AUTORIZZO/AMO inoltre a considerare tutti i dati che venissero trasmessi alla suddetta società da altri intermediari finanziari per analoghe finalità di prevenzione e/o contenimento del rischio di insolvenza.

Firma dell'istestatario 

Firma del garante 1 _____

Firma dell'istestatario 2 _____

Firma del garante 2 _____

Firma dell'istestatario 3 _____

Firma del garante 3 _____

Consenso al trattamento dei dati per la promozione/vendita di prodotti e servizi (anche di terzi).

Do/diamo/nego/neghiamo il consenso al trattamento da parte della Vostra Società o di terzi dei miei/nostri dati personali a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o servizi Vostri o di terzi

do il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati.

Consenso al trattamento dei dati sensibili.

Con riferimento ai dati sensibili di cui alla sezione C) dell'informativa, già acquisiti o che potranno essere acquisiti dalla Società a seguito delle operazioni o dei contratti da me richiesti che ne comportino il necessario trattamento per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi medesimi,

do il consenso nego il consenso

a tale trattamento. Sono consapevole che in mancanza di consenso la Società non potrà dare corso ad operazioni o servizi che richiedono il trattamento di tali dati.

Luogo e data FR 24/11/15

Firma 

Il/la sottoscritto/i in qualità di richiedente/i ero offerente/i garanzia dichiaro/no di avere consultato/ricevuto il documento generale denominato "Principali Diritti del Cliente", il Foglio Informativo relativo al prodotto richiesto, un elaborato contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1996 (cosiddetta "Legge Antiusura") e la Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (Arbitro Bancario Finanziario).

Luogo e data FR 24/11/15

Firma Richiedente/i

Firma Garante/i

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" – riferimenti normativi

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 – I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 23

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1

Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.

Allegato tecnico

Art. 2

Per Titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1

"persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

Allegato tecnico

Art. 1

Persone politicamente esposte

1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato;
- g) i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione.

2) Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro congiunti;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3) Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Consapevole/i delle responsabilità previste dal D. Lgs. 27 novembre 2007 n. 231 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo confermo/confermiamo i dati riportati nella presente domanda.

Firma dell'istituzionario 1

Firma dell'istituzionario 2

Firma dell'istituzionario 3

Luogo e data

FR, 24/11/15

A cura dell'operatore

NDG del Cliente 46395907

Agenzia di UNICREDIT SPA

FROSINONE PONTE DELLA FONTANA

Dati identificativi del rapporto continuativo _____

VISTO (NOME, COGNOME E SIGLA) 0

fu RESSO+4 WIGIA ANTONI


Luogo, data _____, 11/01/2016

R E M SRL
VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

OGGETTO: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.


Firma del contraente per ricevuta


Matricola dell'addetto che ha consegnato l'informativa
BR35674 - LUIGIA MANCINI

Luogo, data _____, 11/01/2016

R E M SRL
VIA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)

OGGETTO: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Unicredit S.p.A.

Matricola dell'operatore
BR35674 - LUIGIA MANCINI



FROSIN.P.TE D.FON. - VIA PONTE DELLA FONTANA, SNC
03100 FROSINONE FR

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN
Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto
IT 35 R 02008 14809 000400004369

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1779

Presso l'Agenzia: FROSIN.P.TE D.FON.

RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 18.01.2016

Numero Rapporto: 400004369

Espresso in: EUR

Il vostro Consulente, **LUIGIA MANCINI**
è a disposizione per fornire un'assistenza
sempre più completa.

😊 Agenzia di **VIA PONTE DELLA FONTANA,**
SNC FROSINONE

☎ +39 07751700143 📞 +39 335370083

✉ Luigia.Mancini@unicredit.eu

🕒 da lunedì a venerdì dalle 08:20 alle 13:20 e
dalle 14:30 alle 16:00

R E M SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

00779

Vi comuniciamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione	Importo
18.01.16	18.01.16	Ordinante: R E M SRL IBAN Beneficiario: IT18J0200809432000005174877 Beneficiario: UNICREDIT LEASING SPA Presso: UNCRITMMXXX UNICREDIT S.P.A. Motivazione: SALDO ANTICIPO SU CONTRATTO N.LS 16 49698 Ricezione: 18.01.2016 13.31 Canale: Internet Banking Riferimento: 1201160180195741 Note: Spese Esecuzione : 0,50	2.287,28
Totale commissioni			0,50
Totale importo addebitato			2.287,78

Le ricordiamo che la sua Agenzia UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Servizio Clienti 800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

F13B12 FSDSEP000P G1G1JEZP 046995907 C1 00000400004369 000000465585 UGI 04862 C

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO PER ADEGUATA VERIFICA

Gentili Clienti,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che da attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Vi sottoponiamo il questionario sotto riportato.

La raccolta di informazioni è richiesta dalla legge (anche nei confronti della clientela già acquisita) per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto continuativo che si intende accendere o dell'operazione che si intende eseguire.

Riteniamo necessario informarVi che la predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede sanzioni penali nel caso in cui le informazioni siano false.

Contratto n.: LS 1649698

Codice cliente UniCredit Leasing SpA: 1463903

Codice cliente UniCredit SpA: 46995907

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO

- Ragione Sociale: R E M SRL
- Codice Fiscale: 02240470605
- Partita I.V.A.: 02240470605
- Tipologia Cliente: PMI (fatturato <= 50 mln)

INDIRIZZO DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (sede legale)

- Stato: ITALIA
- Indirizzo (via, n. civico): VIA FERRUCCIA, 16/A
- CAP: 03010
- Comune: PATRICA
- Provincia: FROSINONE

PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA DAL TITOLARE DEL RAPPORTO

- Descrizione: Industriale
- Provincia: FROSINONE
- Stato: ITALIA

DATI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I

Dati identificativi del Titolare Effettivo n.: 1

Cognome e Nome: PACE ADELE

Luogo di nascita: FERENTINO

Data di nascita: 25/01/1960

Indirizzo di residenza: VIA ALDO MORO, 245 03100 FROSINONE Prov. FR

Paese di residenza: ITALIA

Codice fiscale: PCADLA60A65D539K

Tipo documento identificativo del titolare effettivo: CARTA D'IDENTITA'

Numero documento identificativo: AS5857727

Rilasciato da: 1 FROSINONE

Data di rilascio del documento identificativo: 18/05/2011

Data di scadenza del documento identificativo: 17/05/2021.

Informazioni sul legame tra la società e il titolare effettivo: Amministratore

Data: 10/08/2011

Quota di partecipazione del titolare effettivo al capitale sociale (in percentuale) (non obbligatorio): 80,000

Il titolare effettivo può essere PEP: SI [] NO [X]

DATI DELL'ESECUTORE

Cognome e Nome: PACE ADELE

Codice fiscale: PCADLA60A65D539K

Luogo di nascita: FERENTINO

Data di nascita: 25/01/1960

Indirizzo di residenza: VIA ALDO MORO, 245 03100 FROSINONE Prov. FR

Paese di residenza: ITALIA

Tipo documento identificativo: CARTA D'IDENTITA'

Rilasciato da: 1 FROSINONE

Data di rilascio del documento identificativo: 18/05/2011

Data di scadenza del documento identificativo: 17/05/2021

Qualifica dell'esecutore: AMMINISTRATORE UNICO

INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

Scopo del rapporto: RAPP. ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Natura del rapporto: LEASING FINANZIARIO


Origine dei fondi: Provenienti da attività di impresa

Fascia di reddito del cliente: Oltre 50.000 e fino a 150.000 euro all'anno

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE

Consapevoli delle responsabilità previste dal D. Lgs. n. 231/07 sopra citato, confermiamo i dati qui sopra riportati.

Data 12/01/16

Firma 


Firma dipendente UniCredit SpA _____


Il sottoscritto BR35674MANCINI LUCIA

In qualità di _____

Conferma l'identità tra il soggetto titolare del rapporto sopra indicato ed il soggetto titolare di rapporto in essere presso lo scrivente intermediario - in relazione al quale il soggetto in questione è già stato identificato di persona dallo scrivente intermediario stesso - ed attesta la corrispondenza delle informazioni incluse nel presente Modulo con quelle acquisite dalla Banca in sede di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007. Per l'accertamento e per la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono state utilizzate le seguenti fonti:

- Documenti d'identità,
- Archivi camerati, albi, elenchi, ecc...,
- Documentazione societaria,
- Informazioni da siti web,
- Altro: _____

Luogo e data Timbro e firma dell'intermediario dichiarante R, 12/01/16 



Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" – riferimenti normativi

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 1

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 23

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo

3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

CONCETTO DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Art. 1

"persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in ITALIA o ALL'ESTERO, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all' allegato tecnico al presente decreto.

Allegato tecnico

Art. 1

Persone politicamente esposte

- 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - i parlamentari;
 - i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato;
 - i governatori delle regioni italiane nonché i sindaci di capoluoghi di regione.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2) Per familiari diretti s'intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro congiunti;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori.

3) Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1

Nel presente decreto si intende per "titolare effettivo la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del presente decreto;

Allegato tecnico

Art. 2

Per Titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

ATTESTAZIONE AVVENUTA RICEZIONE DEI MATERIALI DI TRASPARENZA BANCARIA

Il/I sottoscritto/i _____

(nome e cognome del richiedente e dell'eventuale offerente garanzia)

in qualità di richiedente/i e offerente/i garanzia, dichiara/no di aver ricevuto dal

Sig. _____

(indicare la denominazione dell'Agenzia ed il nome e cognome dell'Operatore/Agente abilitato che ha effettuato la consegna dei documenti di trasparenza)

1. un esemplare del Foglio Informativo relativo a:

- Operazione di locazione finanziaria di immobili
- Operazione di locazione finanziaria di centrali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Operazione di locazione finanziaria di immobili finiti per privati - leasing abitativo
- Operazione di locazione finanziaria di veicoli
- Operazione di locazione finanziaria di navi minori, imbarcazioni e natanti
- Operazione di finanziamento garantita da ipoteca finalizzata all'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri
- Operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri
- Operazione di locazione finanziaria di beni mobili non registrati
- Operazioni di locazione finanziaria di navi e aeromobili
- Contratti di garanzia relativi ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e finanziamenti


2. il documento denominato "Principali Diritti del Cliente";

3. il documento recante la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini della determinazione del tasso usura, così come previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, relative alla trasparenza bancaria.

Dichiara/no altresì:

- di essere stato/i informato/i che, ai sensi dell'attuale normativa sulla trasparenza bancaria, è possibile richiedere, già in fase pre contrattuale, la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente
- di essere consapevole/i che la presente attestazione sarà trasmessa a UniCredit Leasing S.p.A. unitamente all'eventuale domanda di locazione finanziaria.

Luogo e data _____

Timbro e Firma  _____

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Firme apposte in presenza del sottoscritto



(firma dell'operatore)

DOCUMENTO DI SINTESI VERSIONE 0
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI n. LS 1649698 con 1 allegati

CONCEDENTE
<p>UniCredit Leasing S.p.A. (intermediario finanziario) – Sede Legale, Direzione generale e Sede Amministrativa: Via Livio Cambi, 5 - Milano Tel.: +39 02.86832601 – Sito Internet: www.unicreditleasing.eu – Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu – P.IVA 04170380374 – C. F. e Reg. delle Imprese di Milano n. 03648050015 – Iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. al n. 17153 nonché nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 107 T.U.B. al – n. 19319, Società con socio unico appartenente al Gruppo UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1</p>

UTILIZZATORE
<p>Denominazione Sociale: R E M SRL Con sede in: CONTRADA FERRUCCIA, 16/A - 03010 PATRICA (FR) CCIAA: 0138995 del 01/07/2004 Codice fiscale: 02240470605 Partita i.v.a.: 02240470605 In persona di: PACE ADELE che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di agire in nome e per conto dell'utilizzatore le cui complete generalità sono quelle sopra riportate</p>

BENE FORNITORE
<p>Denominazione Sociale: PRUFTECHNIK S.R.L. Indirizzo: VIA PIER DELLA FRANCESCA,26 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) Codice Fiscale: 12480370159 Partita i.v.a.: 12480370159 Descrizione: STRUMENTO VIBXPRT II ANALIZZATORE DI VIBRAZIONI FFT, COMPLETO DI ACCESSORI, COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELL'OFFERTA N. LB/CM15-083 DEL 12/05/2015 NUOVO Matricola: Prezzo imponibile: Costo base di Euro 16.243,20 + Iva Data consegna prevista: PRONTA Modalità di pagamento: Euro 19.816,70 Iva compresa a 20 giorni da presentazione, in filiale o Direzione Generale, di tutti i seguenti documenti FATTURA IN "2 ESEMPLARI", CONFERMA D'ORDINE, CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO FORNITORE, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO UTILIZZATORE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITA'CE, COPIA MANUALE TECNICO IN LINGUA ITALIANA, DATI BANCARI</p>


CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo base imponibile del contratto di locazione finanziaria: Euro 16.243,20 oltre IVA (laddove dovuta)
Durata della locazione finanziaria: mesi 36 da collaudo
Corrispettivo: Canone alla firma del presente atto Euro 1.624,32 oltre IVA (laddove dovuta) a valere come primo canone del contratto di leasing, con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale - n. 35 Canoni variabili consecutivi con periodicità mensile di Euro 438,78 oltre IVA (laddove dovuta), il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a collaudo, a mezzo addebito automatico preautorizzato con Mod. GE112-GE113 sul C/C bancario del Conduttore. Corrispettivo globale: Euro 16.981,62 oltre IVA (laddove dovuta) Canoni variabili, come indicato all'articolo 6 bis Variabilità del corrispettivo delle condizioni generali di contratto Parametro di riferimento per l'indicizzazione: EURIBOR 3 MESI PUNTUALE pari al 0,0001% Prezzo di eventuale acquisto finale: Euro 162,43 oltre IVA (laddove dovuta) Tasso leasing: pari al 3,000% al netto di servizi eventualmente inclusi nei canoni Tasso per il calcolo del canone di prelocazione: - a fronte degli esborsi sostenuti dal concedente: EURIBOR 3 MESI (DIV. 365) man mano in vigore dal momento del pagamento alla decorrenza + 4,000 punti - a fronte dell'eventuale incasso del canone alla stipula: EURIBOR 3 MESI (DIV. 365) man mano in vigore dal momento del pagamento alla decorrenza + 3,000 punti Tasso di riferimento per l'attualizzazione: pari al 0,0001% Tasso degli interessi convenzionali di mora: Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuale

COMMISSIONI E SPESE APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI
Elenco delle operazioni e dei servizi accessori in relazione ai quali il Concedente avrà facoltà di richiedere, e l'Utilizzatore l'obbligo di corrispondere, commissioni (Articolo 9 condizioni generali di contratto). La misura delle commissioni dovute dall'Utilizzatore è quella indicata a fianco di ogni operazione o servizio. Tutti gli importi sotto riportati, in caso di addebito, verranno maggiorati dell'I.V.A. secondo l'aliquota vigente al momento dell'emissione della relativa fattura.

STIPULA DEL CONTRATTO	
Istruttoria	Euro 250,00
Istruttoria extra per operazioni di importazione	Euro 200,00
Istruttoria extra per fornitore oltre il primo	Euro 50,00
Operational fee per operazioni complesse	Euro 0,00
Copia completa contratto ante stipula	Euro 250,00
Registrazione contratto	Euro 50,00

GESTIONE DEL RAPPORTO	
Incasso canone	Euro 4,50
Variazione amministrativa	Euro 265,00
Variazione contrattuale	Euro 265,00
Variazione domiciliazione Sepa Direct Debit	Euro 20,00
Variazioni anagrafiche	Euro 35,00
Trascrizione pubblici registri	Euro 130,00
Contravvenzioni e sanzioni	Euro 25,00
Dichiarazioni/certificazioni/procure rilasciate nell'interesse del cliente	Euro 35,00
Comunicazioni nell'interesse del cliente (ad esempio IRAP, Revisori Contabili..)	Euro 25,00
Invio comunicazioni periodiche di trasparenza via posta per clienti/garanti	Euro 1,10
Invio comunicazioni periodiche trasparenza formato elettronico clienti/garanti	Euro 0,00
Spese per invio fattura	Euro 0,50
Liquidazione contributo agevolativo per erogazione	Euro 13,00
Certificazione S.A.L. a cura supervisore tecnico, 0,80% del valore delle opere - minimo:	Euro 500,00
Gestione per insoluto	Euro 25,00
Gestione per sinistro	Euro 200,00
Spese chiusura contratto	Euro 80,00
Assistenza giudiziale/stragiudiziale per causa/nell'interesse dell'utilizzatore	Euro 2.000,00
Gestione garanzia reale	Euro 50,00
Gestione subentro	Euro 300,00
Sublocazione bene	Euro 200,00
Pagamento/Recupero imposte e tasse	Euro 25,00
Incasso importi insoluti(15%) - minimo:	Euro 105,00
Estratto conto	Euro 12,00
Rilascio dichiarazioni liberatorie	Euro 35,00
Copia documentazione	Euro 30,00
Copia conforme fattura	Euro 10,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di Ammortamento	Progressivo Francese
Tipologia di rata	Indicizzata sulla base dell'andamento del EURIBOR 3 MESI PUNTUALE - Tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione: pari a 0,0001% - Quotazione del parametro del 07/01/2016: pari a -0,133 %
Periodicità delle rate	Mensile
COSTI PER SERVIZI ACCESSORI	
Revoca copertura assicurativa in convenzione	Euro 150,00
Assicurazione: a cura del Concedente a carico dell'Utilizzatore	
1 - Copertura assicurativa scelta dall'Utilizzatore/Conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> • ALLIANZ RAS - ALL RISKS STRUMENTALE 	
2 - Corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi e modalità di pagamento	
<ul style="list-style-type: none"> • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, ALL RISKS STRUMENTALE in permilluale sul costo di acquisto dei Beni: 4,65 per mille • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi ALL RISKS STRUMENTALE, in euro: 75,53 • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, in euro: 75,53 	
All'interno del canone verrà addebitato l'importo così calcolato: corrispettivo annuo, se presente, e premio annuo moltiplicati per gli anni di durata del contratto, diviso il numero di canoni	
ALTRI COSTI DA SOSTENERE	

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE

 (timbro e firma)
 PATRICA (FR)
 PIAZZA 0221047306

Bollo assolto in modo virtuale - Autorizzazione Ministero delle Finanze -
Dir. Reg. Entrate per la LOMBARDIA - Milano - Prot. 1957/82 del 27/03/1982

1) Presupposti – I) La UniCredit Leasing è un intermediario finanziario iscritto nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106 e nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e, pertanto, può svolgere esclusivamente attività finanziaria; in particolare, la UniCredit Leasing svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing), ossia mette a disposizione dei propri clienti, che ne assumono tutti i rischi, beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire su loro scelta e indicazione, verso un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore dei beni, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario, con facoltà del cliente di divenire proprietario alla scadenza del contratto, corrispondendo un importo determinato o determinabile. II) L'Utilizzatore, dopo aver scelto i beni, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest'ultimo il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna, si è rivolto alla UniCredit Leasing per ottenere in locazione finanziaria i beni descritti nelle condizioni particolari e/o nel Documento di Sintesi del presente contratto (di seguito, rispettivamente: i "Beni", le "Condizioni Particolari" e il "Documento di Sintesi"). III) La UniCredit Leasing ha dichiarato la propria disponibilità ad acquistare e concedere in locazione finanziaria esclusivamente materiale rispondente alla vigente legislazione, nazionale e comunitaria, ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento, nonché accompagnato dalla documentazione tecnica necessaria. IV) L'Utilizzatore ha verificato, direttamente presso il Fornitore, che i Beni sono effettivamente rispondenti alla vigente legislazione, nazionale e comunitaria, e che saranno accompagnati da tutta la documentazione tecnica necessaria; l'Utilizzatore garantisce inoltre, assumendosene ogni responsabilità, la congruità del prezzo fissato con il Fornitore nonché l'esistenza di disposizioni normative o diritti di terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei Beni. V) La UniCredit Leasing, sulla base di quanto precede nonché della situazione patrimoniale dell'Utilizzatore, quale dal medesimo rappresentata, ha deliberato di acquistare i Beni dal Fornitore al solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore stesso.

2) Oggetto – I) La UniCredit Leasing (di seguito: il "Concedente") concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, i Beni. II) Sui Beni, che verranno acquistati dal Concedente e che diverranno quindi di sua esclusiva proprietà, l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto. III) Il Concedente, in considerazione della sua qualità di intermediario finanziario, non può assumere altro obbligo che quello di acquistare i Beni dal Fornitore, di pagare il prezzo relativo e di pattuire con il Fornitore la consegna dei Beni a favore dell'Utilizzatore; in particolare, l'Utilizzatore prende atto che la predetta qualità del Concedente impedisce a quest'ultimo di assumere qualsivoglia rischio relativo ai Beni nonché di garantirne la qualità e l'assenza di vizi. IV) L'Utilizzatore è pertanto pienamente consapevole del suo obbligo di rimborsare e remunerare in ogni caso al Concedente il capitale che questi impiegherà nell'acquisto dei Beni. V) Conseguentemente, allo scopo di rendere equilibrato il rapporto, all'Utilizzatore sono cedute e trasferite tutte le garanzie, le pretese e le azioni spettanti al Concedente, quale acquirente dei Beni, nei confronti del Fornitore e di terzi, fermo restando che, per le domande di dichiarazione di nullità, di annullamento, di risoluzione, di recesso o comunque di cessazione di efficacia della compravendita che interverrà fra il Fornitore ed il Concedente e per tutte quelle eventuali altre che potessero pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente, la legittimazione ad agire rimarrà esclusivamente di competenza di questo.

3) Decorrenza e durata – I) La locazione finanziaria decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, determinata essenzialmente in funzione del periodo di obsolescenza dei Beni.

4) Acquisto dei Beni – I) Una volta perfezionato il presente contratto ed adempite tutte le obbligazioni contestuali, quali ad esempio il versamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine al Fornitore utilizzando, salvi diversi accordi intercorsi fra lo stesso Fornitore e l'Utilizzatore, la propria modulistica standard, ben conosciuta dall'Utilizzatore e da questi approvata. II) Per ogni diversa ipotesi, l'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita e d'uso del costruttore e del Fornitore dei Beni e si impegna a rispettarle.

5) Consegna dei Beni – I) La consegna dei Beni verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore e si considererà avvenuta nel momento in cui il Fornitore avrà messo i Beni a disposizione dell'Utilizzatore e quest'ultimo li avrà accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo. II) L'Utilizzatore si obbliga a sottoscrivere tale verbale soltanto dopo aver accertato, anche nell'interesse del Concedente, l'esatta corrispondenza dei Beni rispetto a quanto previsto nell'ordine di acquisto, l'assenza di vizi, la loro piena conformità alle sue esigenze ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento, l'idoneità all'uso per cui sono assunti in locazione finanziaria nonché il loro perfetto funzionamento; in caso di macchine assoggettate alla Direttiva CEE 89/392 e successive modifiche, l'Utilizzatore assume l'obbligo di non sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo prima di aver verificato che le macchine stesse recino il marchio CE e siano corredate di tutti i documenti necessari, quali la dichiarazione di conformità ed il manuale di istruzioni redatto in italiano; l'Utilizzatore si assume ogni rischio e responsabilità, civile e penale, derivanti da qualsiasi diversa condotta. III) L'Utilizzatore si dichiara consapevole del fatto che la sottoscrizione da parte sua del verbale di consegna e collaudo obbligherà irrevocabilmente il Concedente al pagamento a favore del Fornitore; inoltre, a seguito della firma del verbale, l'Utilizzatore si intenderà costituito custode dei Beni, che si riterranno accettati in via definitiva e senza riserva alcuna. IV) I Beni dovranno essere installati nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi e non potranno essere trasferiti altrove senza il preventivo consenso scritto del Concedente. V) Qualora intendesse rifiutare la consegna dei Beni, l'Utilizzatore dovrà dare immediato avviso scritto al Concedente ed al Fornitore, specificando i motivi della contestazione. VI) Prima della decorrenza, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto qualora si verificasse una delle seguenti circostanze: a) mancata consegna dei Beni da parte del Fornitore nel termine di sessanta giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto; b) rifiuto, risultato giustificato, della consegna stessa da parte dell'Utilizzatore; c) mancata presa in consegna dei Beni da parte dell'Utilizzatore entro il termine di cui sopra; nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, si verificasse anche soltanto uno dei predetti tre eventi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). VII) Verificandosi la risoluzione di cui al precedente comma VI, l'Utilizzatore non avrà alcuna azione per danni o altro nei confronti del Concedente e dovrà immediatamente rimborsare a quest'ultimo tutte le somme eventualmente anticipate per l'acquisto dei Beni, maggiorate dei relativi interessi calcolati utilizzando il primo tasso individuato al punto "tassi per il calcolo del canone di prelocazione" delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi oppure, in mancanza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, aumentato di sei punti; a pagamento avvenuto, l'Utilizzatore si intenderà surrogato in tutti i diritti e le azioni eventualmente spettanti al Concedente nei confronti del Fornitore ed avrà inoltre diritto alla restituzione, da parte del Concedente, dei canoni eventualmente versati contestualmente alla stipulazione del presente contratto o comunque prima della risoluzione.

6) Corrispettivo – I) L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone alla firma ed un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. II) L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dalla data, ovvero dall'evento, indicati nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere comunque pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze. III) Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario indicati dal Concedente; tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine permanente ed irrevocabile (procedura R.I.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire al proprio istituto di credito contestualmente alla firma del presente contratto; in ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data e nella misura in cui le somme saranno entrate nella effettiva disponibilità del Concedente e con la valuta riconosciuta dall'istituto di credito del Concedente stesso. IV) In considerazione del disposto di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, qualora la scadenza

di un canone o di una qualsiasi altra obbligazione pecuniaria a favore del Concedente cadesse in una giornata in cui gli istituti bancari non sono operativi, sarà facoltà del Concedente anticipare la valuta dell'addebito R.I.D. nei confronti dell'Utilizzatore alla prima data, precedente la scadenza del canone o comunque dell'obbligazione pecuniaria a favore del Concedente, in cui gli istituti di credito sono operativi. V) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma al Concedente dovuta, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dei Beni, ogni eventuale pretesa dell'Utilizzatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede, esclusa in ogni caso la compensazione di qualsiasi sua ragione di credito con quanto da esso, per qualunque titolo, dovuto al Concedente. VI) A qualunque pagamento effettuato dall'Utilizzatore, anche in presenza di diversa dichiarazione da parte sua, il Concedente potrà dare l'imputazione ritenuta più opportuna e quindi anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali. VII) Qualora, a seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di somme dovute al Concedente, questi accordasse all'Utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l'esposizione contabile dell'Utilizzatore nei confronti del Concedente nel corso della durata del rientro rateale costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

6-bis) Variabilità del corrispettivo (opzione B) – I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria stabilito nelle Condizioni Particolari si intende variabile in funzione delle variazioni della quotazione del tasso indicato al punto "Parametro di riferimento per l'indicizzazione" delle Condizioni Particolari (di seguito: "Tasso per l'indicizzazione"); il valore di partenza del parametro di riferimento del Tasso per l'indicizzazione è pure indicato nelle Condizioni Particolari. II) Le variazioni del corrispettivo verranno determinate in base alle quotazioni del Tasso per l'indicizzazione pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del presente contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e, poi, per valuta il giorno 12 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. III) In particolare: (i) il corrispettivo di competenza del periodo intercorrente fra la data di decorrenza del contratto ed il giorno 11 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) del primo tra i successivi mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del presente contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e la quotazione del Tasso per l'indicizzazione indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari; (ii) ciascun corrispettivo di competenza di ogni trimestre successivo (con ciò intendendosi il periodo intercorrente fra il giorno dell'ultima rilevazione della quotazione del Tasso per l'indicizzazione e quello antecedente la rilevazione successiva) sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il primo giorno del trimestre (vale a dire per valuta il giorno 12 ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) e la quotazione del Tasso per l'indicizzazione indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari. IV) La misura della variazione dei canoni sarà determinata dalla seguente formula:

$$\text{Var} = Q \times (tp - tr) \times g / 36000$$

ove: i) Var è la misura della variazione del canone n; ii) Q è pari: per i contratti regolati a canoni posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma); per i contratti regolati a canoni anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma) e l'importo del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo; iii) tp è la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata come sopra indicato (arrotondato allo 0,05% superiore e comunque non inferiore a 0,0001%); iv) tr è il valore del parametro di riferimento per l'indicizzazione quantificato nelle Condizioni Particolari; v) g è il numero di giorni di competenza del canone n.

7) Adeguamento del corrispettivo – I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato stabilito principalmente in dipendenza del prezzo di acquisto dei Beni, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, e di tutti gli oneri e costi attualmente gravanti sullo stesso. II) Conseguentemente il Concedente avrà la facoltà di adeguare il corrispettivo globale alle variazioni di ognuno di tali elementi, ivi compresi i costi di natura fiscale, che venissero a gravare sul Concedente medesimo anche in via retroattiva. III) L'adeguamento verrà effettuato, a scelta insindacabile del Concedente, mediante un corrispondente conguaglio sul primo canone alla firma oppure mediante conguaglio a valere su tutti i canoni periodici oppure, infine, mediante un canone integrativo da versarsi una tantum.

8) Canoni di prelocazione – I) Qualora il Concedente, dietro richiesta dell'Utilizzatore o comunque con il consenso di questi ovvero per un qualunque obbligo di legge o contrattuale, fosse chiamato ad effettuare un qualsivoglia pagamento per l'acquisto dei Beni prima della decorrenza della locazione finanziaria, in aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente i canoni di prelocazione, il cui ammontare unitario verrà trimestralmente determinato come differenza fra l'importo ottenuto applicando il primo tasso individuato al punto "tassi per il calcolo del canone di prelocazione" delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi a tutti gli esborsi effettuati dal Concedente a qualsiasi titolo, ivi comprese imposte e tasse ed a favore di chicchessia, prima della data di decorrenza del Contratto, e l'importo ottenuto applicando il secondo tasso individuato al medesimo punto delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi a quanto eventualmente pagato dall'Utilizzatore al Concedente a titolo di primo canone alla firma; in assenza della prima di tali indicazioni nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, agli esborsi effettuati dal Concedente verrà applicato il tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" man mano in vigore, maggiorato di sei punti; in assenza della seconda di tali indicazioni nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, a quanto eventualmente pagato dall'Utilizzatore al Concedente a titolo di primo canone alla firma verrà applicato il tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" man mano in vigore, diminuito di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti, con il limite minimo di zero. II) I canoni di prelocazione verranno calcolati a partire dalla data di valuta di addebito ovvero di accredito dei singoli flussi a debito ovvero a credito del Concedente sino alla data di decorrenza del Contratto e dovranno essere corrisposti dall'Utilizzatore al Concedente allo scadere di ogni trimestre solare. III) In alternativa, previo accordo tra le parti da perfezionarsi per iscritto, gli importi imponibili dei canoni di prelocazione concorreranno a formare il valore complessivo, ovvero costo base imponibile, del contratto. IV) L'Utilizzatore non avrà diritto ad alcun pagamento da parte del Concedente qualora i canoni di prelocazione come sopra calcolati avessero segno negativo.

9) Commissioni per operazioni e servizi accessori – I) In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dall'Utilizzatore medesimo richiesti o resi necessari o comunque dal Concedente prestati; i servizi per cui l'Utilizzatore avrà l'obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse saranno quelli elencati nelle Condizioni Particolari. II) L'Utilizzatore avrà l'obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'I.V.A. ed ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

10) Spese, imposte e tasse – I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà o all'uso dei Beni, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore; l'Utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne il Concedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che il Concedente medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia al recupero dei crediti sia all'acquisto, alla proprietà, all'utilizzo o alla restituzione dei Beni, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso Utilizzatore. II) L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollerà tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione, obblabile e non. III) L'Utilizzatore sarà pertanto

obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri elencati nei due commi precedenti, fornendo in via anticipata le somme occorrenti, salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero; l'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente, con valuta fissa a favore dello stesso corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora questi, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento. IV) Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso; peraltro sarà facoltà del Concedente dar corso, in qualsiasi momento, alla registrazione.

11) Interessi convenzionali di mora – I) Fermo restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto ai successivi articoli 20 e 21, l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Concedente, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso individuato come Euribor 3 Mesi diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti, dalla data di scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo; qualora il tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi al punto "tasso degli interessi convenzionali di mora" fosse diverso da quello sopra convenuto (Euribor 3 Mesi, diviso 365, più nove punti), si applicherà ovviamente il tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi. II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 Mesi, diviso 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 Mesi, diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, maggiorato della differenza fra, in qualsiasi momento, alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 Mesi, diviso 365, pubblicato alla data medesima da "Il Sole 24 Ore", con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III) Le parti si danno reciprocamente atto che per "tasso soglia" si deve intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale viene stipulato il presente contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge predetta. IV) Qualora, per qualsiasi motivo, il Concedente dovesse restituire o corrispondere somme all'Utilizzatore, in caso di ritardo gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore non potranno essere calcolati ad un tasso superiore all'Euribor 3 Mesi diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore.

12) Uso dei Beni – I) L'Utilizzatore si obbliga ad usare e custodire i Beni in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regolano il funzionamento ed altresì in conformità al manuale di istruzioni eventualmente messo a disposizione dal Fornitore; l'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Concedente o comunque manlevando quest'ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, l'importazione, il trasporto, l'uso e la detenzione dei Beni; sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre i Beni a tutte le verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione, a controllare la conformità dei Beni alle vigenti norme in materia ed eventualmente ad aggiornarli mettendo in opera, a sue spese, tutti i dispositivi che fossero comunque prescritti con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, antinquinamento e a quelle sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile. II) L'Utilizzatore si obbliga a far usare i Beni esclusivamente da personale munito delle abilitazioni necessarie ed a provvedere, a sua cura e spese, alla loro manutenzione anche straordinaria secondo le eventuali prescrizioni tecniche del costruttore o del Fornitore, in modo da assicurare il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. III) Gli incaricati del Concedente avranno facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ed i controlli opportuni per verificare l'esistenza e lo stato dei Beni. IV) Qualora la natura dei Beni lo richiedesse, ovvero dietro richiesta del Concedente, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di stipulare, a sua cura e spese, ed a conservare in vigore, per tutta la durata della locazione finanziaria, un adeguato contratto di manutenzione dei Beni.

13) Modifiche, addizioni e migliorie – I) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà apportare modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie; il consenso del Concedente non esonererà comunque l'Utilizzatore da ogni responsabilità al riguardo. II) Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie resteranno comunque acquisite al Concedente, senza indennizzo a favore dell'Utilizzatore anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

14) Responsabilità – I) A far tempo dalla consegna o, se antecedente ad essa, dal momento in cui il Concedente sarà divenuto proprietario dei Beni o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore al Concedente, l'Utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi (anche per caso fortuito o forza maggiore e compresi quelli derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale, dalla violazione di norme antinfortunistiche ed antinquinamento e, nel caso di operazioni con l'estero, dalla scelta della valuta nonché dei tempi e delle modalità delle operazioni di cambio) inerenti all'acquisto, trasporto, installazione, uso, custodia e conservazione dei Beni. II) L'Utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni derivanti direttamente od indirettamente a terzi a causa dei Beni, di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili a fatto di terzi) che colpissero i Beni nonché della perdita o del perimento (a qualsiasi causa dovuti, ivi compresi la revocazione ordinaria o fallimentare, l'esproprio per pubblica utilità e comunque qualsiasi provvedimento d'autorità concernente anche il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio) dei Beni medesimi; l'Utilizzatore assume altresì il rischio, e conseguentemente solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito, di eventuali modifiche normative che rendessero i Beni non più conformi alla legislazione vigente. III) L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità, sia nei confronti propri che di altri, e si impegna a tenerlo indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dall'acquisto della proprietà dei Beni nonché dalla loro detenzione e dal loro impiego. IV) Il Concedente resterà pertanto esonerato da ogni responsabilità per vizi patenti od occulti e difetti di funzionamento sia originari che sopravvenuti o comunque accertati nel corso della locazione finanziaria, con l'obbligo per l'Utilizzatore di denunciare direttamente al Fornitore, dandone immediata notizia al Concedente. V) Verificandosi l'impossibilità di godimento dei Beni e comunque in qualsiasi ipotesi di cattivo funzionamento degli stessi, nessuna azione per danni spetterà all'Utilizzatore nei confronti del Concedente; considerato che l'Utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Fornitore. VI) Qualora dovessero essere effettuate riparazioni sui Beni, l'Utilizzatore non avrà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo. VII) L'Utilizzatore solleva infine il Concedente da qualsiasi ulteriore responsabilità per tutti gli eventuali inadempimenti del costruttore, del Fornitore o di terzi. VIII) L'Utilizzatore non potrà costituire in pegno i Beni né consentire che sugli stessi vengano istituiti o comunque si creino vincoli, privilegi o diritti di terzi che possano arrecare pregiudizio alla proprietà del Concedente.

IX) L'Utilizzatore dovrà dare al Concedente immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata), di qualsiasi azione esecutiva o provvedimento cautelare che venissero eseguiti sui Beni e prestarsi al compimento di qualsiasi atto opportuno per la salvaguardia del diritto di proprietà del Concedente. X) Qualora alle azioni esecutive od ai provvedimenti cautelari eseguiti sui Beni conseguisse la vendita forzata degli stessi, così come in ogni altra ipotesi in cui non fosse possibile la prosecuzione della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a indennizzare il Concedente nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 23.

15) Assicurazione – I) Qualora nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi l'Utilizzatore avesse esercitato l'opzione "assicurazione a cura del Concedente", quest'ultimo provvederà a sua cura, ma a spese

dell'Utilizzatore, ad assicurare i Beni presso una primaria compagnia contro i rischi di perdita e danni con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. II) Le parti espressamente convengono che qualora la compagnia di assicurazione, per qualsiasi ragione o causa, recedesse dalla polizza o ne modificasse i costi, il Concedente ne darà prontamente comunicazione all'Utilizzatore e, anche non contestualmente, gli proporrà una nuova copertura i cui premi, massimali, franchigie ed altre condizioni potranno essere diversi da quelli precedenti; tale nuova copertura con tutte le relative condizioni dovrà intendersi accettata dall'Utilizzatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest'ultimo da inviarsi nel termine di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). III) Per rendere valido il suo diniego, l'Utilizzatore avrà l'onere di far pervenire al Concedente, allegandola alla comunicazione di cui sopra, copia di polizza stipulata con primaria compagnia per rischi uguali e massimali non inferiori a quelli della nuova copertura proposta dal Concedente, con vincolo a favore dello stesso; in caso contrario, la nuova copertura proposta dal Concedente dovrà intendersi accettata a tutti gli effetti, con obbligo per l'Utilizzatore di rimborsare i costi al Concedente. IV) Considerato che l'Utilizzatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Concedente secondo tutto quanto previsto al precedente articolo 14, egli potrà sempre procedere ad ottenere direttamente coperture assicurative integrative e addizionali. V) Qualora nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi avesse esercitato l'opzione "assicurazione a cura e carico dell'Utilizzatore", questi provvederà ad ottenere da compagnia di gradimento del Concedente, per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa contro gli incendi, i fulmini, gli scoppi ed ogni altro rischio (polizza leasing all risks), con larga copertura sull'intero valore dei Beni; l'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente, prima di ricevere in consegna i Beni o, secondo il caso, prima della data di scadenza o di risoluzione di tali assicurazioni, la polizza od altro documento attestante che la copertura assicurativa è in vigore. VI) In ogni caso l'Utilizzatore dovrà ottenere e mantenere, per tutta la durata del contratto, polizza per responsabilità civile e per danni alle cose che assicuri, con adeguata copertura, ogni responsabilità del Concedente e dell'Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento dei Beni. VII) Tutte le polizze ottenute dall'Utilizzatore dovranno indicare, quando giuridicamente possibile, il Concedente come beneficiario secondo l'articolo 1891 del Codice Civile e dovranno essere approvate dal Concedente medesimo sia per quanto riguarda l'ammontare sia per la scelta della compagnia, senza che peraltro ciò possa essere considerato come limite alle responsabilità dell'Utilizzatore; esse dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno un mese da inviare al Concedente ed all'Utilizzatore. VIII) Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare dette polizze o documenti né ad avvisare l'Utilizzatore qualora l'assicurazione non fosse conforme a quanto sopra previsto. IX) Qualora l'Utilizzatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative o a pagarne i premi, il Concedente, ferma restando la facoltà di ricorrere al disposto di cui ai successivi articoli 20 e 21, potrà provvedere alla copertura ed al pagamento dei relativi premi che l'Utilizzatore dovrà rimborsare, dietro semplice richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione; in alternativa il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, inserire i Beni nell'ambito della convenzione assicurativa dallo stesso stipulata per i Beni concessi in locazione finanziaria, sempre salvo l'addebito all'Utilizzatore di tutti i relativi costi.

16) Sinistri – I) In ogni caso di sinistro l'Utilizzatore, senza che ciò comporti esonero dagli obblighi eventualmente assunti nei confronti della compagnia assicuratrice a termini di polizza, sarà tenuto a dare comunicazione al Concedente entro ventiquattro ore dal suo verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata); in caso di sinistri mortali o di notevole gravità la comunicazione dovrà essere preceduta da telegramma o anticipata a mezzo fax; nei tre giorni successivi l'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente una relazione scritta contenente la descrizione dell'evento con l'indicazione delle sue cause e delle relative conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. II) In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, l'Utilizzatore dovrà immediatamente presentare la denuncia all'Autorità Giudiziarie ed inviare copia di tale denuncia al Concedente. III) In ogni caso l'Utilizzatore dovrà comportarsi in modo tale da limitare il danno e dovrà inoltre assicurare una completa difesa in sede giudiziaria; l'Utilizzatore farà pervenire al Concedente tutti gli atti e i documenti relativi al sinistro e si asterrà comunque da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. IV) Alla luce della causa del presente contratto e di quanto dichiarato nelle premesse, in caso di sinistro parziale ad uno o più d'uno dei Beni il contratto stesso non potrà considerarsi risolto e l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma al Concedente dovuta, dovrà provvedere a rimettere in pristino i Beni danneggiati a sue spese ed a inviare al Concedente la documentazione attestante l'avvenuta riparazione. V) Le somme che il Concedente avesse a ricevere dalle compagnie assicuratrici a titolo di indennizzo per qualsiasi tipo di sinistro saranno retrocesse all'Utilizzatore previa detrazione di quanto quest'ultimo fosse ancora tenuto a corrispondere, per qualsiasi titolo, al Concedente.

17) Distruzione, furto o comunque perdita dei Beni – I) Il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dei Beni. II) In caso di distruzione totale l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente dei rottami ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui al successivo articolo 23; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto; in caso di mancato rispetto di tale valuta, si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. III) In ipotesi di furto o comunque di perdita dei Beni l'Utilizzatore dovrà immediatamente corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, l'indennizzo di cui al successivo articolo 23; in caso di ritardo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. IV) Una volta che l'Utilizzatore avrà integralmente corrisposto l'indennizzo di cui sopra con i relativi accessori, il Concedente provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa. V) Qualora la distruzione totale, il furto o la perdita riguardasse soltanto uno od alcuni dei Beni, questo conserverà i suoi effetti relativamente a quelli non colpiti dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per i Beni oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i canoni in proporzione al valore iniziale dei Beni non colpiti dall'evento.

18) Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari – I) Il Concedente avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal presente contratto nonché la proprietà dei Beni, la cessione, con la relativa modalità di esecuzione, sarà comunicata all'Utilizzatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva alcuna. II) Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto. III) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore inoltre non potrà sublocare o comunque cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi i Beni; tale divieto deve intendersi esteso a qualsiasi trasferimento a terzi del possesso o della detenzione dei Beni, anche a seguito di cessione, usufrutto o affitto dell'azienda. IV) Ogni aggiunta, integrazione o modifica dei patti che regolano la locazione finanziaria sarà valida soltanto se risultante da atto scritto. V) Sarà obbligo dell'Utilizzatore addivenire, a semplice richiesta del Concedente, a tutti quei patti aggiuntivi, integrativi o modificativi del contratto necessari per il buon fine della locazione finanziaria o della eventuale cessione a terzi dei diritti del Concedente. VI) Per tutta la durata del rapporto, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di dare alla UniCredit Leasing S.p.A. immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata), di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete la rappresentanza. VII) L'Utilizzatore è a conoscenza del fatto che la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito indicata come BEI), per il tramite delle società che esercitano istituzionalmente l'attività di leasing, può finanziare l'acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria in relazione ad investimenti da realizzarsi secondo i criteri

definiti dalla BEI stessa. VIII) L'Utilizzatore è altresì a conoscenza del fatto che: a) il Concedente ha richiesto a BEI la messa a disposizione di finanziamenti destinati a coprire, in tutto o in parte, il prezzo di acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria; b) BEI ha messo a disposizione del Concedente i finanziamenti richiesti; c) il Concedente potrebbe utilizzare una parte di tali finanziamenti per munirsi della provvista necessaria per provvedere all'acquisto dei Beni; d) di tale circostanza si è comunque tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi. IX) Fermo restando gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di risoluzione anticipata, l'Utilizzatore si impegna a non distogliere i Beni dalla loro destinazione per tutta la durata della locazione finanziaria ed a consentire che la BEI ed il Concedente effettuino, o facciano effettuare da persone da essi designate, controlli ed ispezioni in merito all'utilizzo dei Beni medesimi, agevolando il loro compimento. X) L'Utilizzatore si impegna a rispettare la vigente legislazione, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dell'ambiente.

19) **Fine locazione, opzione per l'acquisto o obbligo di restituzione** – I) Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà esercitare, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno trenta giorni prima, il diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale dei Beni al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, oltre alle spese ed alle imposte normali ed a quelle eventuali successive, il tutto da corrispondersi in unica soluzione quindici giorni prima della scadenza del contratto; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempite tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Concedente ed altresì a condizione che l'Utilizzatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con il Concedente. II) I Beni saranno trasferiti all'Utilizzatore nello stato di fatto in cui si troveranno, senza alcuna garanzia per vizi palesi ed occulti; ovviamente il Concedente sarà esonerato da qualsiasi obbligo relativo alla consegna. III) Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto al Concedente entro i quindici giorni precedenti la scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto restituire i Beni entro e non oltre la scadenza della locazione.

20) **Decadenza dal beneficio del termine** – I) Il Concedente avrà la facoltà di dichiarare l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e di esigere conseguentemente l'immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e non, ferma restando ogni altra obbligazione derivante dal presente contratto, qualora l'Utilizzatore: a) non provvedesse puntualmente al pagamento, ad una qualsiasi scadenza fissata, di quanto dovuto in ottemperanza ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15; b) non adempisse ad uno qualsiasi degli obblighi o violasse uno qualsiasi dei divieti di cui ai precedenti articoli 5/IV (Consegna dei Beni: divieto di trasferimento dei Beni); 12/II-IV (Uso dei Beni: obblighi e divieti dell'Utilizzatore, personale da abilitare, obbligo relativo al contratto di manutenzione); 13/I (Modifiche, Addizioni e Migliorie: divieto di modifiche); 14/III-X (Responsabilità: divieto di creazione di vincoli, obblighi di comunicazione); 15/N-VI (Assicurazione: obbligo di stipulazione, responsabilità civile); 16/II-III-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, obblighi in caso di sinistri derivanti da reato, obbligo di limitazione dei danni, obbligo di remissione in pristino) e 18/II-III-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: divieto di cessione a terzi del contratto, divieto di sublocazione, obbligo per le scritture integrative); c) uno degli eventi di cui alle precedenti lettere "a" e "b" venisse dall'Utilizzatore posto in essere nell'ambito di un qualsiasi altro contratto in essere fra il Concedente e l'Utilizzatore; d) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, compisse o venisse eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Concedente, ne diminuisse la consistenza patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, venisse segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, facesse comunque venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l'operazione è stata assunta dal Concedente. II) La decadenza dal beneficio del termine diverrà efficace a seguito della comunicazione che il Concedente invierà all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). III) Protraendosi l'inadempimento dell'Utilizzatore anche dopo la intimazione di cui ai precedenti commi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto a norma del successivo articolo 21.

21) **Risoluzione anticipata ed effetti** – I) In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 20, il Concedente avrà la facoltà, a sua insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dei Beni. II) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita dei Beni, al Concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita dei Beni, il Concedente avrà la facoltà di richiedere all'Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come al successivo articolo 23. IV) Una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dei Beni; resta comunque esclusa la facoltà per l'Utilizzatore di eccepire la compensazione fra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente. V) Per l'ipotesi in cui la vendita dei Beni intervenisse prima della integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del Concedente (che si ribadisce costituita dal canone regolato alla firma, dai canoni periodici scaduti fino alla data di risoluzione del contratto, da commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto, dall'indennizzo di cui al successivo articolo 23 e dagli interessi convenzionali di mora su tutti gli importi non pagati alla loro scadenza), vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dei Beni dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del Concedente, a deconto delle ragioni di credito di cui sopra; qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dei Beni fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del Concedente quali sopra elencate, a richiesta dell'Utilizzatore il Concedente dovrà corrispondere a quest'ultimo, a titolo di risarcimento, l'importo relativo all'eccedenza. VI) Per quanto occorre possa, si sottolinea che in nessun caso l'Utilizzatore potrà recedere dal presente contratto o comunque richiederne la risoluzione anticipata.

22) **Restituzione dei Beni** – I) Alla scadenza naturale del contratto, così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, i Beni dovranno essere restituiti al Concedente completi di tutti gli accessori e le addizioni, in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento per l'uso; l'Utilizzatore dovrà altresì mettere a disposizione gli originali di tutti i documenti accompagnatori. II) La restituzione dovrà avvenire a cura e spese dell'Utilizzatore, nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. III) In caso di ritardo nella restituzione, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. IV) L'Utilizzatore risponderà altresì di tutti i danni che deriveranno al Concedente qualora i Beni non fossero restituiti in buono stato di conservazione e comunque come previsto al precedente comma I, resteranno a carico dell'Utilizzatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l'effettivo stato di conservazione dei Beni. V) In caso di inadempimento dell'Utilizzatore all'obbligo di restituzione, gli incaricati del Concedente dovranno ritenersi autorizzati ad entrare nel luogo ove sono installati i Beni per rimuoverli a spese e danno dell'Utilizzatore stesso.

23) **Indennizzo a favore del Concedente** – I) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente e l'indennizzo non è diversamente determinato nel suo ammontare, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi come "tasso di riferimento per l'attualizzazione" oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, diminuito di due punti, con il limite minimo di zero; per i contratti ancorati a divisa estera si applicheranno anche le disposizioni del relativo allegato. II) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo o ad una penale spettanti al Concedente, l'obbligo di pagamento di tale indennizzo o di tale penale da parte dell'Utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione; peraltro, una volta che la richiesta sia stata

formulata o la fattura sia stata emessa, il pagamento dell'indennizzo o della penale dovranno avvenire con valuta messa a favore del Concedente corrispondente alla data di risoluzione del contratto ovvero alla diversa data indicata nella richiesta o nella fattura, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi convenzionali di mora in caso di mancato rispetto di tale valuta.

24) **Informativa e consenso per il trattamento dei dati e per le segnalazioni** – I) L'Utilizzatore conferma che il Concedente gli ha fornito, sia oralmente sia per iscritto, l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: "Codice della Privacy") nonché l'informativa di cui all'articolo 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300 (di seguito "Codice Deontologico"). II) L'Utilizzatore conferma di aver liberamente prestato il consenso al trattamento dei suoi dati previsto dall'articolo 23 del Codice della Privacy nonché il consenso al trattamento di cui all'articolo 5 del Codice Deontologico.

25) **Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari** – I) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi viene indicato il "tasso leasing dell'operazione" e cioè, come richiesto dalla Banca d'Italia, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. II) L'Utilizzatore è pertanto consapevole che: a) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è stato calcolato assumendo che al "tempo zero", e cioè al momento della stipula, si verificano sia il pagamento del canone alla firma, sia la consegna e quindi la decorrenza della locazione finanziaria; b) conseguentemente, il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è stato calcolato in funzione dei soli elementi noti e presumibili al momento della stipula; c) in particolare, al momento della stipula non è (e non può essere) nota la data di consegna nonché di decorrenza della locazione finanziaria e, quindi, l'effetto finanziario della stessa in funzione delle scadenze concordate dei canoni; d) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni; e) infine, i periodi (mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri, ecc.) dei canoni hanno durata costante, esprimibile in giorni in funzione di un anno di 365 giorni. III) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto; l'Utilizzatore è consapevole che, in caso di contratto indicizzato, nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi viene indicato il valore del parametro di riferimento per l'indicizzazione al momento della stampa del contratto, fermo restando che l'Utilizzatore è messo in grado di rilevare tutti i successivi valori del parametro e che gli stessi gli verranno comunicati con le fatture o note di credito di conguaglio. IV) L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto, prima della firma del presente contratto, il documento generale denominato "Principali diritti del Cliente" nonché un elaborato contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1996 (cosiddetta "Legge Antiusura"); dichiara, inoltre, di aver consultato, prima della firma del presente contratto, il Foglio Informativo e la Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'articolo 128 del Testo Unico Bancario (Arbitro Bancario Finanziario). V) L'Utilizzatore ha scelto che il Concedente gli metta a disposizione le comunicazioni periodiche nell'area riservata del sito internet del Concedente medesimo (www.unicreditleasing.eu) senza l'addebito di nessun costo e commissione; l'Utilizzatore è peraltro consapevole che, in qualsiasi momento, potrà chiedere al Concedente di trasmettere le comunicazioni periodiche in forma cartacea, in tal caso addebitandogli i relativi costi. VI) Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente contratto; il Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che, in assenza del modulo delle Condizioni Particolari, il Documento di Sintesi costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e svolga anche la funzione del modulo delle Condizioni Particolari.

26) **Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore** – I) Nel caso in cui sorga una controversia tra Utilizzatore e Concedente relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, l'Utilizzatore, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27, avrà la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei commi successivi. II) L'Utilizzatore potrà presentare un reclamo al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per via telematica indirizzandola a UniCredit Leasing – Legal & Compliance – Ufficio Reclami, Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano (e-mail: reclami@unicreditleasing.eu); il Concedente, in linea di massima, dovrà fornire riscontro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. III) Qualora l'Utilizzatore non abbia ricevuto risposta nel termine di cui sopra o non sia rimasto soddisfatto della risposta, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Concedente. IV) Rimane ferma la possibilità per l'Utilizzatore e per il Concedente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27. V) L'Utilizzatore potrà altresì – singolarmente o in forma congiunta con il Concedente – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo; questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). VI) Anche per questa ipotesi, rimane ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. VII) Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Concedente e l'Utilizzatore ora per allora scelgono, quale unico organismo presso il quale potrà svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del sopra citato Decreto Legislativo n. 28/2010, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it); in conseguenza di tale scelta, il Concedente e l'Utilizzatore rinunciano, in via definitiva, ad avvalersi – per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010 – di un organismo diverso da quello qui richiamato.


27) **Informazioni aggiuntive per la determinazione dei tassi effettivi globali medi** – I) Premesso che nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate da Banca d'Italia il 14 agosto 2009 (di seguito le "Istruzioni") si definisce che il calcolo del tasso debba tenere conto, fra l'altro, anche delle spese (escluse quelle per imposte e tasse) sostenute direttamente dal cliente, purché collegate all'erogazione del credito (in particolare rilevano i costi per attività di mediazione creditizia svolta da terzi, i costi per l'assicurazione dei Beni concessi in locazione finanziaria oppure assoggettati ad ipoteca ed i costi per le garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito) purché il soggetto finanziatore ne sia a conoscenza, l'Utilizzatore, sotto la sua responsabilità, dichiara e conviene di avere sostenuto ovvero che sosterrà, in diretto collegamento al contratto, i seguenti costi:

• per mediazione creditizia	€ _____
• per assicurazione sui Beni	€ _____ annui
• per fidejussioni, polizze fideiussorie e simili	€ _____ annui


II) L'Utilizzatore prende altresì atto che: i) in caso di mancata indicazione di un costo di mediazione creditizia, il Concedente potrà ritenere che l'Utilizzatore non abbia sostenuto costi di tale natura; ii) in caso di mancata indicazione di un costo per assicurazione dei Beni, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia il costo da esso Concedente addebitato all'Utilizzatore (in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso) o una stima del costo che esso Concedente addebiterebbe all'Utilizzatore (sempre in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso); iii) in caso di mancata indicazione di un costo per fidejussioni, polizze fideiussorie e simili, pur in presenza di tali garanzie, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia una stima di tale costo secondo le usuali quotazioni di mercato. IV) Qualora l'Utilizzatore non comunicasse al Concedente uno o più uno di tali costi sopra indicati, in caso di controversia sul tasso o sulle altre condizioni economiche applicate al Contratto, l'Utilizzatore perderà il diritto di far valere i costi effettivamente sostenuti per le voci omesse.

28) Elezione di domicilio, legge applicabile e foro convenzionale – I) L' Utilizzatore elegge domicilio presso la sede indicata nel presente contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Concedente nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). II) Il presente contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana. III) In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fermo restando che qualora l'azione dovesse essere promossa dal Concedente, questi avrà l'insindacabile facoltà di adire anche i Fori previsti dalle sopra citate norme di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona.

luogo e data: _____



Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Utilizzatore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: 5/III-VI-VII (Consegna dei Beni: conseguenze della firma del verbale, risoluzione ante decorrenza, conseguenze); 6/II-IV-V-VI-VII (Corrispettivo: valuta fissa a favore del Concedente, facoltà per il Concedente di anticipare la scadenza, divieto di sospensione dei pagamenti, imputazione, segnalazione degli sconfinamenti); 7/III (Adeguamento del Corrispettivo: scelta insindacabile del Concedente sulle modalità); 9/I-II (Commissioni per Operazioni e Servizi Accessori: obblighi dell'Utilizzatore, modalità di pagamento); 10/I-II-III (Spese, Imposte e Tasse: obblighi dell'Utilizzatore, contravvenzioni, anticipazioni); 11/I-IV (Interessi Convenzionali di Mora: obblighi dell'Utilizzatore, tasso per gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore); 13/II (Modifiche, Addizioni e Miglione: acquisizione delle miglione); 14/I-II-III-IV-V-VI-VII-X (Responsabilità: assunzione di tutti i rischi in capo all'Utilizzatore, responsabilità per i danni, manleva del Concedente, esonero da responsabilità del Concedente, impossibilità di godimento, riparazioni, esonero da ulteriori responsabilità per il Concedente, conseguenze della vendita forzata); 15/II-III-IX (Assicurazione: recesso della compagnia, onere dell'Utilizzatore, facoltà del Concedente in caso di inadempimento dell'Utilizzatore); 16/I-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, remissione in pristino); 17/I-II-III (Distruzione, Furto o comunque Perdita dei Beni: conseguenze, obbligo di acquisto dell'Utilizzatore, indennizzo a favore del Concedente); 18/I-II-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: facoltà per il Concedente, divieto per l'Utilizzatore, obblighi dell'Utilizzatore); 19/I-II-III (Fine Locazione, Opzione per l'Acquisto od Obbligo di Restituzione: modalità e scadenze nell'esercizio dell'opzione, condizioni della vendita, obbligo di restituzione dei Beni); 20/III (Decadenza dal beneficio del Termine: casi ed effetti, successiva risoluzione del Contratto); 21/I-II-III-VI (Risoluzione Anticipata ed Effetti: casi, somme dovute al Concedente, indennizzo, divieto per l'Utilizzatore); 22/III (Restituzione dei Beni: conseguenze del ritardo); 23/I-II (Indennizzo a favore del Concedente: modalità di calcolo, obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta od a seguito della relativa fatturazione, valuta e conseguenti interessi convenzionali di mora); 26/VII (Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore: scelta preventiva dell'organismo per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010); 28/I-III (Elezione di Domicilio, Legge Applicabile e Foro Convenzionale: efficacia delle variazioni, competenza esclusiva del Foro di Milano salve le facoltà alternative attribuite al Concedente).



L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto un esemplare completo del presente contratto, comprensivo delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, dopo aver apposto la propria sottoscrizione.



Dichiaro che le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e gli allegati del presente contratto nonché la rimanente documentazione e modulistica, ivi incluse le eventuali garanzie, sono stati sottoscritti in mia presenza, da persone munite dei necessari poteri.



Stampa di UNICREDIT S.p.A. con indirizzo: Via Ponte Della Fontana, 8/9 - 00100 Fontana (FR) - DISTRETTO DI FONTANA (FR)

CONTRATTO DI LEASING n. LS 1649698

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LEASING – SERVIZI ASSICURATIVI

Con la presente scrittura, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto di leasing indicato a margine (di seguito: il “Contratto”) che viene stipulato in data odierna, tra il Concedente/Locatore e l’Utilizzatore/Conduttore

premessi che:

- a) il Concedente/Locatore è l’unico proprietario dei beni oggetto del Contratto (di seguito: i “Beni”);
- b) per il Concedente/Locatore i Beni svolgono anche una funzione di garanzia per il recupero del capitale investito nel Contratto in caso di inadempimento dell’Utilizzatore/Conduttore;
- c) conseguentemente, allo scopo di presidiare i relativi rischi, il Concedente/Locatore ha stipulato con primarie compagnie di assicurazione una serie di polizze collettive nell’ambito delle quali esso Concedente/Locatore ha assunto la veste di contraente e, in alcuni casi, anche quella di assicurato (cosiddette “polizze convenzione” o “polizze quadro”);
- d) l’Utilizzatore/Conduttore – che, in forza del Contratto, è tenuto ad assicurare i Beni contro determinati rischi – ha optato per l’adesione ai servizi assicurativi offerti dal Concedente/Locatore (di seguito: i “Servizi Assicurativi”), preferendo tali Servizi Assicurativi rispetto alla possibilità, pure contemplata in Contratto, di assicurare in proprio i rischi dei Beni;
- e) l’Utilizzatore/Conduttore è consapevole che, nell’ambito dei Servizi Assicurativi, sono inclusi non solo la copertura assicurativa in senso stretto, ma una serie di altre attività quali (a titolo meramente esemplificativo) l’individuazione della compagnia di assicurazione, la stipula e la gestione della polizza, il pagamento anticipato dei relativi premi, la gestione dei sinistri, etc.;
- f) a corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, l’Utilizzatore/Conduttore si obbliga a corrispondere al Concedente/Locatore l’importo complessivo e forfetario indicato nel presente Allegato del Contratto, importo complessivo del quale il puro costo della polizza che il Concedente/Locatore corrisponderà alla Compagnia di assicurazioni costituisce soltanto un elemento;
- g) l’importo del corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi sarà assoggettato ad I.V.A. dal momento che esso costituisce una componente aggiuntiva del corrispettivo globale del leasing;

tanto premesso,

si dichiara e conviene quanto segue:

1 – Copertura assicurativa scelta dall’Utilizzatore/Conduttore

- ALLIANZ RAS - ALL RISKS STRUMENTALE

2 - Corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi e modalità di pagamento

- totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, ALL RISKS STRUMENTALE in permilluale sul costo di acquisto dei Beni: 4,65 per mille
- totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi ALL RISKS STRUMENTALE, in euro: 75,53
- **totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, in euro: 75,53**

Salvo diverso accordo fra le parti relativamente a diverse modalità di pagamento, il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi – vale a dire l’importo riportato nella riga precedente – verrà frazionato secondo la stessa periodicità dei canoni di leasing e verrà corrisposto dall’Utilizzatore/Conduttore al Concedente/Locatore in coincidenza con le scadenze dei canoni e con la medesima valuta; in tal modo frazionato, il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi sarà maggiorato dell’I.V.A., secondo l’aliquota tempo per tempo vigente.

In caso di modifiche al Contratto che comportino variazione del numero dei Beni e, quindi, o, comunque, del costo di acquisto dei Beni medesimi (che costituisce il cosiddetto “costo base imponibile del Contratto” quale indicato nelle Condizioni Particolari), il Concedente/Locatore calcolerà nuovamente il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi in proporzione alla variazione del costo base imponibile del Contratto.

3 – Varie

L’Utilizzatore/Conduttore dichiara che il Concedente/Locatore gli ha consegnato il Fascicolo informativo di cui all’articolo 30 del Regolamento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n. 35 del 26 maggio 2010, predisposto dalla Compagnia di Assicurazione e contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, le Condizioni di assicurazione ed il Modulo di adesione, che esso Utilizzatore/Conduttore provvede a sottoscrivere.

In caso di contrasto fra quanto previsto e stabilito nel presente Allegato del Contratto ed in ogni altro documento consegnato al e/o sottoscritto dall’Utilizzatore/Conduttore ed in particolare con il Modulo di adesione contenuto nel Fascicolo informativo di cui al capoverso precedente, prevarrà quanto previsto e stabilito nel presente Allegato del Contratto.


(segue a tergo)

Per tutto quanto con il presente Allegato del Contratto non espressamente previsto rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri Allegati del Contratto medesimo.

Milano, _____

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE/CONDUTTORE

.....
(timbro e firma)


MODULO DI ADESIONE
Polizza di Assicurazione n°42134691
Convenzione Leasing Strumentale
“UniCredit Leasing”

Dati			
N° contratto di Leasing LS 1649698		Durata in mesi 36	
Ubicazione e tipologia del bene strumentale assicurato			
Via e numero civico _____		Comune _____	Provincia _____ CAP _____
<input type="checkbox"/> A – Attrezzature di cantiere/semoventi/sollevamento	<input type="checkbox"/> B – Altri beni assicurabili	<input type="checkbox"/> C – Containers	<input type="checkbox"/> D – Carrelli elevatori e attrezzature di sollevamento non utilizzate all'interno di cantieri
Dati Utilizzatore			
Denominazione sociale R E M SRL		Sede sociale CONTRADA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR)	Partita IVA 02240470605
Dati copertura assicurativa			
Somma assicurata € 16.243,20		Data di emissione _____	
Decorrenza _____		Scadenza _____	
Premio			
Premio annuo, inclusivo di imposte, € 31,54		Imposte € 5,53	
Composizione del Premio imponibile			
Premio puro € 23,06	Provvigioni di intermediazione € 0,35	Spese di amministrazione € 2,60	


PRENDO ATTO che UniCredit Leasing ha stipulato con Allianz S.p.A. (“Allianz”) la Polizza di Assicurazione n°42134691 (“Polizza”), avente la finalità di garantire il rischio derivante dai danni materiali e diretti che dovessero interessare il bene assicurato, nonché dalla responsabilità civile verso terzi del proprietario del bene assicurato.

DICHIARO di aderire in qualità di Utilizzatore dell’Ente assicurato alla Polizza.

AUTORIZZO UniCredit Leasing a trasmettere a Allianz le informazioni, contenute nel contratto di Leasing, necessarie per l’esecuzione della Polizza.

DÒ MANDATO irrevocabile a UniCredit Leasing di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Allianz, a mezzo Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.). Tale somma verrà corrisposta dall’utilizzatore ad Unicredit Leasing secondo la periodicità e le modalità di pagamento previste dal contratto di leasing.


Data 22/01/16

Firma Utilizzatore 


DICHIARAZIONI DELL'UTILIZZATORE

Agli effetti della validità della suddetta Polizza **DICHIARO** espressamente di:

- a) aver letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione consegnatemi unitamente al presente Modulo di Adesione;
- b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di adesione alla Polizza a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio presso UniCredit Leasing.

Firma Utilizzatore 

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla presente Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa comprensiva di Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione

Firma Utilizzatore 

DOCUMENTO DI SINTESI VERSIONE 0
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI n. LS 1649698 con 1 allegati

CONCEDENTE

UniCredit Leasing S.p.A. (intermediario finanziario) – Sede Legale, Direzione generale e Sede Amministrativa: Via Livio Cambi, 5 - Milano
Tel.: +39 02.86832601 – Sito Internet: www.unicreditleasing.eu – Indirizzo di posta elettronica: info@unicreditleasing.eu – P.IVA 04170380374 – C. F. e Reg. delle Imprese di Milano n. 03648050015 – Iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. al n. 17153 nonché nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 107 T.U.B. al n. 19319, Società con socio unico appartenente al Gruppo UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

UTILIZZATORE

Denominazione Sociale: R E M SRL
Con sede in: CONTRADA FERRUCCIA, 16/A - 03010 PATRICA (FR)
CCIAA: 0138995 del 01/07/2004 Codice fiscale: 02240470605 Partita i.v.a.: 02240470605
In persona di: PACE ADELE
che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di agire in nome e per conto dell'utilizzatore le cui complete generalità sono quelle sopra riportate

**BENE
FORNITORE**

Denominazione Sociale: PRUFTECHNIK S.R.L.
Indirizzo: VIA PIER DELLA FRANCESCA,26 - 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Codice Fiscale: 12480370159 Partita i.v.a.: 12480370159
Descrizione: STRUMENTO VIBXPRT II ANALIZZATORE DI VIBRAZIONI FFT, COMPLETO DI ACCESSORI, COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELL'OFFERTA N. LB/CM15-083 DEL 12/05/2015
NUOVO Matricola:
Prezzo imponibile: Costo base di Euro 16.243,20 + Iva Data consegna prevista: PRONTA
Modalità di pagamento: Euro 19.816,70 Iva compresa a 20 giorni da presentazione, in filiale o Direzione Generale, di tutti i seguenti documenti FATTURA IN "2 ESEMPLARI", CONFERMA D'ORDINE, CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO FORNITORE, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO UTILIZZATORE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITA'CE, COPIA MANUALE TECNICO IN LINGUA ITALIANA, DATI BANCARI

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo base imponibile del contratto di locazione finanziaria: Euro 16.243,20 oltre IVA (laddove dovuta)

Durata della locazione finanziaria: mesi 36 da collaudo

Corrispettivo:

Canone alla firma del presente atto Euro 1.624,32 oltre IVA (laddove dovuta) a valere come primo canone del contratto di leasing, con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale

- n. 35 Canoni variabili consecutivi con periodicità mensile di Euro 438,78 oltre IVA (laddove dovuta), il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a collaudo, a mezzo addebito automatico preautorizzato con Mod. GE112-GE113 sul C/C bancario del Conduttore.

Corrispettivo globale: Euro 16.981,62 oltre IVA (laddove dovuta)

Canoni variabili, come indicato all'articolo 6 bis Variabilità del corrispettivo delle condizioni generali di contratto

Parametro di riferimento per l'indicizzazione: EURIBOR 3 MESI PUNTUALE pari al 0,0001%

Prezzo di eventuale acquisto finale: Euro 162,43 oltre IVA (laddove dovuta)

Tasso leasing: pari al 3,000% al netto di servizi eventualmente inclusi nei canoni

Tasso per il calcolo del canone di prelocazione:

- a fronte degli esborsi sostenuti dal concedente: EURIBOR 3 MESI (DIV. 365) man mano in vigore dal momento del pagamento alla decorrenza + 4,000 punti

- a fronte dell'eventuale incasso del canone alla stipula: EURIBOR 3 MESI (DIV. 365) man mano in vigore dal momento del pagamento alla decorrenza + 3,000 punti

Tasso di riferimento per l'attualizzazione: pari al 0,0001%

Tasso degli interessi convenzionali di mora: Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuale

COMMISSIONI E SPESE APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI

Elenco delle operazioni e dei servizi accessori in relazione ai quali il Concedente avrà facoltà di richiedere, e l'Utilizzatore l'obbligo di corrispondere, commissioni (Articolo 9 condizioni generali di contratto). La misura delle commissioni dovute dall'Utilizzatore è quella indicata a fianco di ogni operazione o servizio. Tutti gli importi sotto riportati, in caso di addebito, verranno maggiorati dell'I.V.A. secondo l'aliquota vigente al momento dell'emissione della relativa fattura.


STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria	Euro 250,00
Istruttoria extra per operazioni di importazione	Euro 200,00
Istruttoria extra per fornitore oltre il primo	Euro 50,00
Operational fee per operazioni complesse	Euro 0,00
Copia completa contratto ante stipula	Euro 250,00
Registrazione contratto	Euro 50,00

GESTIONE DEL RAPPORTO	
Incasso canone	Euro 4,50
Variatione amministrativa	Euro 265,00
Variatione contrattuale	Euro 265,00
Variatione domiciliazione Sepa Direct Debit	Euro 20,00
Variationi anagrafiche	Euro 35,00
Trascrizione pubblici registri	Euro 130,00
Contravvenzioni e sanzioni	Euro 25,00
Dichiarazioni/certificazioni/procure rilasciate nell'interesse del cliente	Euro 35,00
Comunicazioni nell'interesse del cliente (ad esempio IRAP, Revisori Contabili..)	Euro 25,00
Invio comunicazioni periodiche di trasparenza via posta per clienti/garanti	Euro 1,10
Invio comunicazioni periodiche trasparenza formato elettronico clienti/garanti	Euro 0,00
Spese per invio fattura	Euro 0,50
Liquidazione contributo agevolativo per erogazione	Euro 13,00
Certificazione S.A.L. a cura supervisore tecnico, 0,80% del valore delle opere - minimo:	Euro 500,00
Gestione per insoluto	Euro 25,00
Gestione per sinistro	Euro 200,00
Spese chiusura contratto	Euro 80,00
Assistenza giudiziale/stragiudiziale per causa/nell'interesse dell'utilizzatore	Euro 2.000,00
Gestione garanzia reale	Euro 50,00
Gestione subentro	Euro 300,00
Sublocazione bene	Euro 200,00
Pagamento/Recupero imposte e tasse	Euro 25,00
Incasso importi insoluti(15%) - minimo:	Euro 105,00
Estratto conto	Euro 12,00
Rilascio dichiarazioni liberatorie	Euro 35,00
Copia documentazione	Euro 30,00
Copia conforme fattura	Euro 10,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di Ammortamento	Progressivo Francese
Tipologia di rata	Indicizzata sulla base dell'andamento del EURIBOR 3 MESI PUNTUALE - Tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione: pari a 0,0001% - Quotazione del parametro del 07/01/2016: pari a -0,133 %
Periodicità delle rate	Mensile
COSTI PER SERVIZI ACCESSORI	
Revoca copertura assicurativa in convenzione	Euro 150,00
Assicurazione: a cura del Concedente a carico dell'Utilizzatore	
1 - Copertura assicurativa scelta dall'Utilizzatore/Conduuttore	
<ul style="list-style-type: none"> • ALLIANZ RAS - ALL RISKS STRUMENTALE 	
2 - Corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi e modalità di pagamento	
<ul style="list-style-type: none"> • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, ALL RISKS STRUMENTALE in permilluale sul costo di acquisto dei Beni: 4,65 per mille • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi ALL RISKS STRUMENTALE, in euro: 75,53 • totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, in euro: 75,53 	
All'interno del canone verrà addebitato l'importo così calcolato: corrispettivo annuo, se presente, e premio annuo moltiplicati per gli anni di durata del contratto, diviso il numero di canoni	
ALTRI COSTI DA SOSTENERE	

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE


 (timbro e firma)

Bollo assolto in modo virtuale - Autorizzazione Ministero delle Finanze -
Dir. Reg. Entrate per la LOMBARDIA - Milano - Prot. 1957/82 del 27/03/1982

1) Presupposti – I) La UniCredit Leasing è un intermediario finanziario iscritto nell'Elenco Generale di cui all'articolo 106 e nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e, pertanto, può svolgere esclusivamente attività finanziaria; in particolare, la UniCredit Leasing svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing), ossia mette a disposizione dei propri clienti, che ne assumono tutti i rischi, beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire su loro scelta e indicazione, verso un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore dei beni, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario, con facoltà del cliente di divenire proprietario alla scadenza del contratto, corrispondendo un importo determinato o determinabile. II) L'Utilizzatore, dopo aver scelto i beni, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest'ultimo il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna, si è rivolto alla UniCredit Leasing per ottenere in locazione finanziaria i beni descritti nelle condizioni particolari e/o nel Documento di Sintesi del presente contratto (di seguito, rispettivamente: i "Beni", le "Condizioni Particolari" e il "Documento di Sintesi"). III) La UniCredit Leasing ha dichiarato la propria disponibilità ad acquistare e concedere in locazione finanziaria esclusivamente materiale rispondente alla vigente legislazione, nazionale e comunitaria, e in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento, nonché accompagnato dalla documentazione tecnica necessaria. IV) L'Utilizzatore ha verificato, direttamente presso il Fornitore, che i Beni sono effettivamente rispondenti alla vigente legislazione, nazionale e comunitaria, e che saranno accompagnati da tutta la documentazione tecnica necessaria; l'Utilizzatore garantisce inoltre, assumendosene ogni responsabilità, la congruità del prezzo fissato con il Fornitore nonché l'inesistenza di disposizioni normative o diritti di terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei Beni. V) La UniCredit Leasing, sulla base di quanto precede nonché della situazione patrimoniale dell'Utilizzatore, quale dal medesimo rappresentata, ha deliberato di acquistare i Beni dal Fornitore al solo scopo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore stesso.

2) Oggetto – I) La UniCredit Leasing (di seguito: il "Concedente") concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, i Beni. II) Sui Beni, che verranno acquistati dal Concedente e che diverranno quindi di sua esclusiva proprietà, l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto. III) Il Concedente, in considerazione della sua qualità di intermediario finanziario, non può assumere altro obbligo che quello di acquistare i Beni dal Fornitore, di pagare il prezzo relativo e di pattuire con il Fornitore la consegna dei Beni a favore dell'Utilizzatore; in particolare, l'Utilizzatore prende atto che la predetta qualità del Concedente impedisce a quest'ultimo di assumere qualsivoglia rischio relativo ai Beni nonché di garantire la qualità e l'assenza di vizi. IV) L'Utilizzatore è pertanto pienamente consapevole del suo obbligo di rimborsare e remunerare in ogni caso al Concedente il capitale che questi impiegherà nell'acquisto dei Beni. V) Conseguentemente, allo scopo di rendere equilibrato il rapporto, all'Utilizzatore sono cedute e trasferite tutte le garanzie, le pretese e le azioni spettanti al Concedente, quale acquirente dei Beni, nei confronti del Fornitore e di terzi, fermo restando che, per le domande di dichiarazione di nullità, di annullamento, di risoluzione, di recesso o comunque di cessazione di efficacia della compravendita che interverrà fra il Fornitore ed il Concedente e per tutte quelle eventuali altre che potessero pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente, la legittimazione ad agire rimarrà esclusivamente di competenza di questo.

3) Decorrenza e durata – I) La locazione finanziaria decorrerà dal giorno della consegna e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, determinata essenzialmente in funzione del periodo di obsolescenza dei Beni.

4) Acquisto dei Beni – I) Una volta perfezionato il presente contratto ed adempite tutte le obbligazioni contestuali, quali ad esempio il versamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine al Fornitore utilizzando, salvi diversi accordi intercorsi fra lo stesso Fornitore e l'Utilizzatore, la propria modulistica standard, ben conosciuta dall'Utilizzatore e da questi approvata. II) Per ogni diversa ipotesi, l'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita e d'uso del costruttore e del Fornitore dei Beni e si impegna a rispettarle.

5) Consegna dei Beni – I) La consegna dei Beni verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore e si considererà avvenuta nel momento in cui il Fornitore avrà messo i Beni a disposizione dell'Utilizzatore e quest'ultimo li avrà accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo. II) L'Utilizzatore si obbliga a sottoscrivere tale verbale soltanto dopo aver accertato, anche nell'interesse del Concedente, l'esatta corrispondenza dei Beni rispetto a quanto previsto nell'ordine di acquisto, l'assenza di vizi, la loro piena conformità alle sue esigenze ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento, l'idoneità all'uso per cui sono assunti in locazione finanziaria nonché il loro perfetto funzionamento; in caso di macchine assoggettate alla Direttiva CEE 89/392 e successive modifiche, l'Utilizzatore assume l'obbligo di non sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo prima di aver verificato che le macchine stesse rechino il marchio CE e siano corredate di tutti i documenti necessari, quali la dichiarazione di conformità ed il manuale di istruzioni redatto in italiano; l'Utilizzatore si assume ogni rischio e responsabilità, civile e penale, derivanti da qualsiasi diversa condotta. III) L'Utilizzatore si dichiara consapevole del fatto che la sottoscrizione da parte sua del verbale di consegna e collaudo obbligherà irrevocabilmente il Concedente al pagamento a favore del Fornitore; inoltre, a seguito della firma del verbale, l'Utilizzatore si intenderà costituito custode dei Beni, che si ritireranno accettati in via definitiva e senza riserva alcuna. IV) I Beni dovranno essere installati nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi e non potranno essere trasferiti altrove senza il preventivo consenso scritto del Concedente. V) Qualora intendesse rifiutare la consegna dei Beni, l'Utilizzatore dovrà darne immediato avviso scritto al Concedente ed al Fornitore, specificando i motivi della contestazione. VI) Prima della decorrenza, il Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto qualora si verificasse una delle seguenti circostanze: a) mancata consegna dei Beni da parte del Fornitore nel termine di sessanta giorni dalla data della sottoscrizione del presente contratto; b) rifiuto, risultato giustificato, della consegna stessa da parte dell'Utilizzatore; c) mancata presa in consegna dei Beni da parte dell'Utilizzatore entro il termine di cui sopra; nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, si verificasse anche soltanto uno dei predetti tre eventi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). VII) Verificandosi la risoluzione di cui al precedente comma VI, l'Utilizzatore non avrà alcuna azione per danni o altro nei confronti del Concedente e dovrà immediatamente rimborsare a quest'ultimo tutte le somme eventualmente anticipate per l'acquisto dei Beni, maggiorate dei relativi interessi calcolati utilizzando il primo tasso individuato al punto "tassi per il calcolo del canone di prelocazione" delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi oppure, in mancanza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, aumentato di sei punti; a pagamento avvenuto, l'Utilizzatore si intenderà surrogato in tutti i diritti e le azioni eventualmente spettanti al Concedente nei confronti del Fornitore ed avrà inoltre diritto alla restituzione, da parte del Concedente, dei canoni eventualmente versati contestualmente alla stipulazione del presente contratto o comunque prima della risoluzione.

6) Corrispettivo – I) L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone alla firma ed un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere maggiorati dell'I.V.A., secondo l'aliquota vigente, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. II) L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dalla data, ovvero dall'evento, indicati nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi; i canoni dovranno essere comunque pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze. III) Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato presso l'istituto di credito e sul conto corrente bancario indicati dal Concedente; tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine permanente ed irrevocabile (procedura R.I.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire al proprio istituto di credito contestualmente alla firma del presente contratto; in ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data e nella misura in cui le somme saranno enfitrate nella effettiva disponibilità del Concedente e con la valuta riconosciuta dall'istituto di credito del Concedente stesso. IV) In considerazione del disposto di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, qualora la scadenza

di un canone o di una qualsiasi altra obbligazione pecuniaria a favore del Concedente cadesse in una giornata in cui gli istituti bancari non sono operativi, sarà facoltà del Concedente anticipare la valuta dell'addebito R.I.D. nei confronti dell'Utilizzatore alla prima data, precedente la scadenza del canone o comunque dell'obbligazione pecuniaria a favore del Concedente, in cui gli istituti di credito sono operativi. V) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma al Concedente dovuta, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dei Beni; ogni eventuale pretesa dell'Utilizzatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede, esclusa in ogni caso la compensazione di qualsiasi sua ragione di credito con quanto da esso, per qualunque titolo, dovuto al Concedente. VI) A qualunque pagamento effettuato dall'Utilizzatore, anche in presenza di diversa dichiarazione da parte sua, il Concedente potrà dare fimpunzione ritenuta più opportuna e quindi anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali. VII) Qualora, a seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di somme dovute al Concedente, questi accordasse all'Utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l'esposizione contabile dell'Utilizzatore nei confronti del Concedente nel corso della durata del rientro rateale costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

6-bis) Variabilità del corrispettivo (opzione B) – I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria stabilito nelle Condizioni Particolari si intende variabile in funzione delle variazioni della quotazione del tasso indicato al punto "Parametro di riferimento per l'indicizzazione" delle Condizioni Particolari (di seguito: "Tasso per l'indicizzazione"), il valore di partenza del parametro di riferimento del Tasso per l'indicizzazione è pure indicato nelle Condizioni Particolari. II) Le variazioni del corrispettivo verranno determinate in base alle quotazioni del Tasso per l'indicizzazione pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno di decorrenza del presente contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e, poi, per valuta il giorno 12 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. III) In particolare: (i) il corrispettivo di competenza del periodo intercorrente fra la data di decorrenza del contratto ed il giorno 11 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) del primo tra i successivi mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno di decorrenza del presente contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e la quotazione del Tasso per l'indicizzazione indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari; (ii) ciascun corrispettivo di competenza di ogni trimestre successivo (con ciò intendendosi il periodo intercorrente fra il giorno dell'ultima rilevazione della quotazione del Tasso per l'indicizzazione e quello antecedente la rilevazione successiva) sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno del trimestre (vale a dire per valuta il giorno 12 ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) e la quotazione del Tasso per l'indicizzazione indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari. IV) La misura della variazione dei canoni sarà determinata dalla seguente formula:

$$\text{Var} = Q \times (\text{tp} - \text{tr}) \times g / 36000$$

ove: i) Var è la misura della variazione del canone n; ii) Q è pari: per i contratti regolati a canoni posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma), per i contratti regolati a canoni anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 (se "n-1" è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma) e l'importo del canone n in quanto con scadenza ad altro periodo; iii) tp è la quotazione del Tasso per l'indicizzazione rilevata come sopra indicato (arrotondato allo 0,05% superiore e comunque non inferiore a 0,0001%); iv) tr è il valore del parametro di riferimento per l'indicizzazione quantificato nelle Condizioni Particolari; v) g è il numero di giorni di competenza del canone n.

7) Adeguamento del corrispettivo – I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato stabilito principalmente in dipendenza del prezzo di acquisto dei Beni, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, e di tutti gli oneri e costi attualmente gravanti sullo stesso. II) Conseguentemente il Concedente avrà la facoltà di adeguare il corrispettivo globale alle variazioni di ognuno di tali elementi, ivi compresi i costi di natura fiscale, che venissero a gravare sul Concedente medesimo anche in via retroattiva. III) L'adeguamento verrà effettuato, a scelta insindacabile del Concedente, mediante un corrispondente conguaglio sul primo canone alla firma oppure mediante conguaglio a valere su tutti i canoni periodici oppure, infine, mediante un canone integrativo da versarsi una tantum.

8) Canoni di prelocazione – I) Qualora il Concedente, dietro richiesta dell'Utilizzatore o comunque con il consenso di questi ovvero per un qualunque obbligo di legge o contrattuale, fosse chiamato ad effettuare un qualsivoglia pagamento per l'acquisto dei Beni prima della decorrenza della locazione finanziaria, in aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente i canoni di prelocazione, il cui ammontare unitario verrà trimestralmente determinato come differenza fra l'importo ottenuto applicando il primo tasso individuato al punto "tassi per il calcolo del canone di prelocazione" delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi a tutti gli esborsi effettuati dal Concedente a qualsiasi titolo, ivi comprese imposte e tasse ed a favore di chichessa, prima della data di decorrenza del Contratto, e l'importo ottenuto applicando il secondo tasso individuato al medesimo punto delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi a quanto eventualmente pagato dall'Utilizzatore al Concedente a titolo di primo canone alla firma; in assenza della prima di tali indicazioni nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, gli esborsi effettuati dal Concedente verrà applicato il tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" man mano in vigore, maggiorato di sei punti; in assenza della seconda di tali indicazioni nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, a quanto eventualmente pagato dall'Utilizzatore al Concedente a titolo di primo canone alla firma verrà applicato il tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" man mano in vigore, diminuito di 0.75 (zero virgola settantacinque) punti, con il limite minimo di zero. II) I canoni di prelocazione verranno calcolati a partire dalla data di valuta di addebito ovvero di accredito dei singoli flussi a debito ovvero a credito del Concedente sino alla data di decorrenza del Contratto e dovranno essere corrisposti dall'Utilizzatore al Concedente allo scadere di ogni trimestre solare. III) In alternativa, previo accordo tra le parti da perfezionarsi per iscritto, gli importi imponibili dei canoni di prelocazione concorreranno a formare il valore complessivo, ovvero costo base imponibile, del contratto. IV) L'Utilizzatore non avrà diritto ad alcun pagamento da parte del Concedente qualora i canoni di prelocazione come sopra calcolati avessero segno negativo.

9) Commissioni per operazioni e servizi accessori – I) In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dall'Utilizzatore medesimo richiesti o resi necessari o comunque dal Concedente prestati; i servizi per cui l'Utilizzatore avrà l'obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse saranno quelli elencati nelle Condizioni Particolari. II) L'Utilizzatore avrà l'obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'I.V.A. ed ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Concedente ovvero a seguito della relativa fatturazione.

10) Spese, imposte e tasse – I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà o all'uso dei Beni, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore; l'Utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne il Concedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che il Concedente medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia al recupero dei crediti sia all'acquisto, alla proprietà, all'utilizzo o alla restituzione dei Beni, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso Utilizzatore. II) L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollerà tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione, obblabile e non. III) L'Utilizzatore sarà pertanto

obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri elencati nei due commi precedenti, fornendo in via anticipata le somme occorrenti, salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero; l'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente, con valuta fissa a favore dello stesso corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora questi, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento. IV) Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso; peraltro sarà facoltà del Concedente dar corso, in qualsiasi momento, alla registrazione.

11) Interessi convenzionali di mora – I) Fermo restando la facoltà per il Concedente di ricorrere a quanto disposto ai successivi articoli 20 e 21, l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Concedente, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso individuato come Euribor 3 Mesi diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti, dalla data di scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, qualora il tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi al punto "tasso degli interessi convenzionali di mora" fosse diverso da quello sopra convenuto (Euribor 3 Mesi, diviso 365, più nove punti); si applicherà ovviamente il tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi. II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 Mesi, diviso 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 Mesi, diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore, maggiorata della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 Mesi, diviso 365, pubblicato alla data medesima da "Il Sole 24 Ore", con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III) Le parti si danno reciprocamente atto che per "tasso soglia" si deve intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al trimestre solare precedente a quello nel quale viene stipulato il presente contratto, quale pubblicato con apposito Decreto del Ministero del Tesoro, aumentato nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge predetta. IV) Qualora, per qualsiasi motivo, il Concedente dovesse restituire o corrispondere somme all'Utilizzatore, in caso di ritardo gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore non potranno essere calcolati ad un tasso superiore all'Euribor 3 Mesi diviso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore", man mano in vigore.

12) Uso dei Beni – I) L'Utilizzatore si obbliga ad usare e custodire i Beni in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regolano il funzionamento ed altresì in conformità al manuale di istruzioni eventualmente messo a disposizione dal Fornitore; l'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Concedente o comunque manlevando quest'ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, l'importazione, il trasporto, l'uso e la detenzione dei Beni; sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre i Beni a tutte le verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione, a controllare la conformità dei Beni alle vigenti norme in materia ed eventualmente ad aggiornarli mettendo in opera, a sue spese, tutti i dispositivi che fossero comunque prescritti con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, antinquinamento e a quelle sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile. II) L'Utilizzatore si obbliga a far usare i Beni esclusivamente da personale munito delle abilitazioni necessarie ed a provvedere, a sua cura e spese, alla loro manutenzione anche straordinaria secondo le eventuali prescrizioni tecniche del costruttore o del Fornitore, in modo da assicurare il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. III) Gli incaricati del Concedente avranno facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ed i controlli opportuni per verificare l'esistenza e lo stato dei Beni. IV) Qualora la natura dei Beni lo richiedesse, ovvero dietro richiesta del Concedente, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di stipulare, a sua cura e spese, ed a conservare in vigore, per tutta la durata della locazione finanziaria, un adeguato contratto di manutenzione dei Beni.

13) Modifiche, addizioni e migliorie – I) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà apportare modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie; il consenso del Concedente non esonererà comunque l'Utilizzatore da ogni responsabilità al riguardo. II) Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie resteranno comunque acquisite al Concedente, senza indennizzo a favore dell'Utilizzatore anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

14) Responsabilità – I) A far tempo dalla consegna o, se antecedente ad essa, dal momento in cui il Concedente sarà divenuto proprietario dei Beni o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore al Concedente, l'Utilizzatore assumerà a suo carico tutti i rischi (anche per caso fortuito o forza maggiore e compresi quelli derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale, dalla violazione di norme antinfortunistiche ed antinquinamento e, nel caso di operazioni con l'estero, dalla scelta della valuta nonché dei tempi e delle modalità delle operazioni di cambio) inerenti all'acquisto, trasporto, installazione, uso, custodia e conservazione dei Beni. II) L'Utilizzatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni derivanti direttamente od indirettamente a terzi a causa dei Beni, di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili a fatto di terzi) che colpissero i Beni nonché della perdita o del perimento (a qualsiasi causa dovuti, ivi compresi la revocatoria ordinaria o fallimentare, l'esproprio per pubblica utilità e comunque qualsiasi provvedimento d'autorità concernente anche il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio) dei Beni medesimi; l'Utilizzatore assume altresì il rischio, e conseguentemente solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito, di eventuali modifiche normative che rendessero i Beni non più conformi alla legislazione vigente. III) L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità, sia nei confronti propri che di altri, e si impegna a tenerlo indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dall'acquisto della proprietà dei Beni nonché dalla loro detenzione e dal loro impiego. IV) Il Concedente resterà pertanto esonerato da ogni responsabilità per vizi palesi od occulti e difetti di funzionamento sia originari che sopravvenuti o comunque accertati nel corso della locazione finanziaria, con l'obbligo per l'Utilizzatore di denunciare direttamente al Fornitore, dandone immediata notizia al Concedente. V) Verificandosi l'impossibilità di godimento dei Beni e comunque in qualsiasi ipotesi di cattivo funzionamento degli stessi, nessuna azione per danni spetterà all'Utilizzatore nei confronti del Concedente; considerato che l'Utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Fornitore. VI) Qualora dovessero essere effettuate riparazioni sui Beni, l'Utilizzatore non avrà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo. VII) L'Utilizzatore solleva infine il Concedente da qualsiasi ulteriore responsabilità per tutti gli eventuali inadempimenti del costruttore, del Fornitore o di terzi. VIII) L'Utilizzatore non potrà costituire in pegno i Beni né consentire che sugli stessi vengano istituiti o comunque si creino vincoli, privilegi o diritti di terzi che possano arrecare pregiudizio alla proprietà del Concedente. IX) L'Utilizzatore dovrà dare al Concedente immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata), di qualsiasi azione esecutiva o provvedimento cautelare che venissero eseguiti sui Beni e prestarsi al compimento di qualsiasi atto opportuno per la salvaguardia del diritto di proprietà del Concedente. X) Qualora alle azioni esecutive od ai provvedimenti cautelari eseguiti sui Beni conseguisse la vendita forzata degli stessi, così come in ogni altra ipotesi in cui non fosse possibile la prosecuzione della locazione finanziaria, l'Utilizzatore sarà tenuto a indennizzare il Concedente nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 23.

15) Assicurazione – I) Qualora nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi l'Utilizzatore avesse esercitato l'opzione "assicurazione a cura del Concedente", quest'ultimo provvederà a sua cura, ma a spese

dell'Utilizzatore, ad assicurare i Beni presso una primaria compagnia contro i rischi di perdita e danni con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sull'estratto di polizza che l'Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. II) Le parti espressamente convengono che qualora la compagnia di assicurazione, per qualsiasi ragione o causa, recedesse dalla polizza o ne modificasse i costi, il Concedente ne darà prontamente comunicazione all'Utilizzatore e, anche non contestualmente, gli proporrà una nuova copertura a cui premi, massimali, franchigie ed altre condizioni potranno essere diversi da quelli precedenti; tale nuova copertura con tutte le relative condizioni dovrà intendersi accettata dall'Utilizzatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest'ultimo da inviarsi nel termine di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). III) Per rendere valido il suo diniego, l'Utilizzatore avrà l'onere di far pervenire al Concedente, allegandola alla comunicazione di cui sopra, copia di polizza stipulata con primaria compagnia per rischi uguali e massimali non inferiori a quelli della nuova copertura proposta dal Concedente, con vincolo a favore dello stesso; in caso contrario, la nuova copertura proposta dal Concedente dovrà intendersi accettata a tutti gli effetti, con obbligo per l'Utilizzatore di rimborsare i costi al Concedente. IV) Considerato che l'Utilizzatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Concedente secondo tutto quanto previsto al precedente articolo 14, egli potrà sempre procedere ad ottenere direttamente coperture assicurative integrative e addizionali. V) Qualora nell'ambito delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi avesse esercitato l'opzione "assicurazione a cura e carico dell'Utilizzatore", questi provvederà ad ottenere da compagnia di gradimento del Concedente, per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa contro gli incendi, i fulmini, gli scoppi ed ogni altro rischio (polizza leasing all risks), con larga copertura sull'intero valore dei Beni; l'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente, prima di ricevere in consegna i Beni o, secondo il caso, prima della data di scadenza o di risoluzione di tali assicurazioni, la polizza od altro documento attestante che la copertura assicurativa è in vigore. VI) In ogni caso l'Utilizzatore dovrà ottenere e mantenere, per tutta la durata del contratto, polizza per responsabilità civile e per danni alle cose che assicuri, con adeguata copertura, ogni responsabilità del Concedente e dell'Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento dei Beni. VII) Tutte le polizze ottenute dall'Utilizzatore dovranno indicare, quando giuridicamente possibile, il Concedente come beneficiario secondo l'articolo 1891 del Codice Civile e dovranno essere approvate dal Concedente medesimo sia per quanto riguarda l'ammontare sia per la scelta della compagnia, senza che peraltro ciò possa essere considerato come limite alle responsabilità dell'Utilizzatore; esse dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno un mese da inviare al Concedente ed all'Utilizzatore. VIII) Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare dette polizze o documenti né ad avvisare l'Utilizzatore qualora l'assicurazione non fosse conforme a quanto sopra previsto. IX) Qualora l'Utilizzatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative o a pagarne i premi, il Concedente, ferma restando la facoltà di ricorrere al disposto di cui ai successivi articoli 20 e 21, potrà provvedere alla copertura ed al pagamento dei relativi premi che l'Utilizzatore dovrà rimborsare, dietro semplice richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione; in alternativa il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, inserire i Beni nell'ambito della convenzione assicurativa dallo stesso stipulata per i Beni concessi in locazione finanziaria, sempre salvo l'addebito all'Utilizzatore di tutti i relativi costi.

16) Sinistri – I) In ogni caso di sinistro l'Utilizzatore, senza che ciò comporti esonerazione dagli obblighi eventualmente assunti nei confronti della compagnia assicuratrice a termini di polizza, sarà tenuto a dare comunicazione al Concedente entro ventiquattro ore dal suo verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata); in caso di sinistri mortali o di notevole gravità la comunicazione dovrà essere preceduta da telegramma o anticipata a mezzo fax; nei tre giorni successivi l'Utilizzatore dovrà far pervenire al Concedente una relazione scritta contenente la descrizione dell'evento con l'indicazione delle sue cause e delle relative conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. II) In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, l'Utilizzatore dovrà immediatamente presentare la denuncia all'Autorità Giudiziana ed inviare copia di tale denuncia al Concedente. III) In ogni caso l'Utilizzatore dovrà comportarsi in modo tale da limitare il danno e dovrà inoltre assicurare una completa difesa in sede giudiziaria; l'Utilizzatore farà pervenire al Concedente tutti gli atti e i documenti relativi al sinistro e si asterrà comunque da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. IV) Alla luce della causa del presente contratto e di quanto dichiarato nelle premesse, in caso di sinistro parziale ad uno o più d'uno dei Beni il contratto stesso non potrà considerarsi risolto e l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma al Concedente dovuta, dovrà provvedere a rimettere in pristino i Beni danneggiati a sue spese ed ad inviare al Concedente la documentazione attestante l'avvenuta riparazione. V) Le somme che il Concedente avesse a ricevere dalle compagnie assicuratrici a titolo di indennizzo per qualsiasi tipo di sinistro saranno retrocesse all'Utilizzatore previa detrazione di quanto quest'ultimo fosse ancora tenuto a corrispondere, per qualsiasi titolo, al Concedente.

17) Distruzione, furto o comunque perdita dei Beni – I) Il presente contratto dovrà ritenersi risolto, alla data in cui si sarà verificato l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dei Beni. II) In caso di distruzione totale l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente dei rottami ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui al successivo articolo 23; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto; in caso di mancato rispetto di tale valuta, si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. III) In ipotesi di furto o comunque di perdita dei Beni l'Utilizzatore dovrà immediatamente corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, l'indennizzo di cui al successivo articolo 23; in caso di ritardo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. IV) Una volta che l'Utilizzatore avrà integralmente corrisposto l'indennizzo di cui sopra con i relativi accessori, il Concedente provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa. V) Qualora la distruzione totale, il furto o la perdita riguardasse soltanto uno od alcuni dei Beni, questo conserverà i suoi effetti relativamente a quelli non colpiti dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per i Beni oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i canoni in proporzione al valore iniziale dei Beni non colpiti dall'evento.

18) Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari – I) Il Concedente avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal presente contratto nonché la proprietà dei Beni; la cessione, con le relative modalità di esecuzione, sarà comunicata all'Utilizzatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva alcuna. II) Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente contratto. III) In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore inoltre non potrà sublocare o comunque cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi i Beni; tale divieto deve intendersi esteso a qualsiasi trasferimento a terzi del possesso o della detenzione dei Beni, anche a seguito di cessione, usufrutto o affitto dell'azienda. IV) Ogni aggiunta, integrazione o modifica dei patti che regolano la locazione finanziaria sarà valida soltanto se risultante da atto scritto. V) Sarà obbligo dell'Utilizzatore addivenire, a semplice richiesta del Concedente, a tutti quei patti aggiuntivi, integrativi o modificativi del contratto necessari per il buon fine della locazione finanziaria o della eventuale cessione a terzi dei diritti del Concedente. VI) Per tutta la durata del rapporto, l'Utilizzatore avrà l'obbligo di dare alla UniCredit Leasing S.p.A. immediata comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata), di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete la rappresentanza. VII) L'Utilizzatore è a conoscenza del fatto che la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito indicata come BEI), per il tramite delle società che esercitano istituzionalmente l'attività di leasing, può finanziare l'acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria in relazione ad investimenti da realizzarsi secondo i criteri

definiti dalla BEI stessa. VIII) L'Utilizzatore è altresì a conoscenza del fatto che: a) il Concedente ha richiesto a BEI la messa a disposizione di finanziamenti destinati a coprire, in tutto o in parte, il prezzo di acquisto di beni da concedere in locazione finanziaria; b) BEI ha messo a disposizione del Concedente i finanziamenti richiesti; c) il Concedente potrebbe utilizzare una parte di tali finanziamenti per munirsi della provvista necessaria per provvedere all'acquisto dei Beni; d) di tale circostanza si è comunque tenuto conto nella determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi. IX) Fermi restando gli obblighi di restituzione nelle ipotesi di risoluzione anticipata, l'Utilizzatore si impegna a non distogliere i Beni dalla loro destinazione per tutta la durata della locazione finanziaria ed a consentire che la BEI ed il Concedente effettuino, o facciano effettuare da persone da essi designate, controlli ed ispezioni in merito all'utilizzo dei Beni medesimi, agevolando il loro compito. X) L'Utilizzatore si impegna a rispettare la vigente legislazione, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dell'ambiente.

19) Fine locazione, opzione per l'acquisto o obbligo di restituzione – I) Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà esercitare, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno trenta giorni prima, il diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale dei Beni al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, oltre alle spese ed alle imposte normali ed a quelle eventuali successive, il tutto da corrispondersi in unica soluzione quindici giorni prima della scadenza del contratto; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempite tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Concedente ed altresì a condizione che l'Utilizzatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con il Concedente. II) I Beni saranno trasferiti all'Utilizzatore nello stato di fatto in cui si troveranno, senza alcuna garanzia per vizi palesi ed occulti; ovviamente il Concedente sarà esonerato da qualsiasi obbligo relativo alla consegna. III) Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto al Concedente entro i quindici giorni precedenti la scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto restituire i Beni entro e non oltre la scadenza della locazione.

20) Decadenza dal beneficio del termine – I) Il Concedente avrà la facoltà di dichiarare l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e di esigere conseguentemente l'immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e non, ferma restando ogni altra obbligazione derivante dal presente contratto, qualora l'Utilizzatore: a) non provvedesse puntualmente al pagamento, ad una qualsiasi scadenza fissata, di quanto dovuto in ottemperanza ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15; b) non adempisse ad uno qualsiasi degli obblighi o violasse uno qualsiasi dei divieti di cui ai precedenti articoli 5/IV (Consegna dei Beni: divieto di trasferimento dei Beni); 12/II-IV (Uso dei Beni: obblighi e divieti dell'Utilizzatore, personale da abilitare, obbligo relativo al contratto di manutenzione); 13/I (Modifiche, Addizioni e Miglie: divieto di modifiche); 14/VIII-IX (Responsabilità: divieto di creazione di vincoli, obblighi di comunicazione); 15/V-VI (Assicurazione: obbligo di stipulazione, responsabilità civile); 16/I-II-III-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, obblighi in caso di sinistri derivanti da reato, obbligo di limitazione dei danni, obbligo di remissione in pristino) e 18/II-III-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: divieto di cessione a terzi del contratto, divieto di sublocazione, obbligo per le scritture integrative); c) uno degli eventi di cui alle precedenti lettere "a" e "b" venisse dall'Utilizzatore posto in essere nell'ambito di un qualsiasi altro contratto in essere fra il Concedente e l'Utilizzatore; d) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, commise o venisse eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Concedente, ne diminuisse la consistenza patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, venisse segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, facesse comunque venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l'operazione è stata assunta dal Concedente. II) La decadenza dal beneficio del termine diverrà efficace a seguito della comunicazione che il Concedente invierà all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). III) Protraendosi l'inadempimento dell'Utilizzatore anche dopo la intimazione di cui ai precedenti commi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto a norma del successivo articolo 21.

21) Risoluzione anticipata ed effetti – I) In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 20, il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dei Beni. II) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita dei Beni, al Concedente resteranno acquisiti per intero l'ammontare del canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto o comunque di perimento o di perdita dei Beni, il Concedente avrà la facoltà di richiedere all'Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come al successivo articolo 23. IV) Una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dei Beni; resta comunque esclusa la facoltà per l'Utilizzatore di eccepire la compensazione fra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente. V) Per l'ipotesi in cui la vendita dei Beni intervenisse prima della integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del Concedente (che si ribadiscono costituite dal canone regolato alla firma, dai canoni periodici scaduti fino alla data di risoluzione del contratto, da commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto, dall'indennizzo di cui al successivo articolo 23 e dagli interessi convenzionali di mora su tutti gli importi non pagati alla loro scadenza), vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dei Beni dovrà essere imputato, con valuta del giorno del relativo incasso da parte del Concedente, a deconto delle ragioni di credito di cui sopra; qualora il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dei Beni fosse maggiore della somma di tutte le ragioni di credito del Concedente quali sopra elencate, a richiesta dell'Utilizzatore il Concedente dovrà corrispondere a quest'ultimo, a titolo di risarcimento, l'importo relativo all'eccedenza. VI) Per quanto occorre possa, si sottolinea che in nessun caso l'Utilizzatore potrà recedere dal presente contratto o comunque richiederne la risoluzione anticipata.

22) Restituzione dei Beni – I) Alla scadenza naturale del contratto, così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, i Beni dovranno essere restituiti al Concedente completi di tutti gli accessori e le addizioni, in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento per l'uso; l'Utilizzatore dovrà altresì mettere a disposizione gli originali di tutti i documenti accompagnatori. II) La restituzione dovrà avvenire a cura e spese dell'Utilizzatore, nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. III) In caso di ritardo nella restituzione, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. IV) L'Utilizzatore risponderà altresì di tutti i danni che deriveranno al Concedente qualora i Beni non fossero restituiti in buono stato di conservazione e comunque come previsto al precedente comma I; resteranno a carico dell'Utilizzatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l'effettivo stato di conservazione dei Beni. V) In caso di inadempimento dell'Utilizzatore all'obbligo di restituzione, gli incaricati del Concedente dovranno ritenersi autorizzati ad entrare nel luogo ove sono installati i Beni per rimuoverli a spese e danno dell'Utilizzatore stesso.

23) Indennizzo a favore del Concedente – I) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al Concedente e l'indennizzo non è diversamente determinato nel suo ammontare, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi come "tasso di riferimento per l'attualizzazione" oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quale pubblicato da "Il Sole 24 Ore" del giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, diminuito di due punti, con il limite minimo di zero; per i contratti ancorati a divisa estera si applicheranno anche le disposizioni del relativo allegato. II) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo o ad una penale spettanti al Concedente, l'obbligo di pagamento di tale indennizzo o di tale penale da parte dell'Utilizzatore diverrà efficace soltanto se ed a condizione che il Concedente gliene faccia espressa richiesta scritta ovvero provveda alla relativa fatturazione; peraltro, una volta che la richiesta sia stata

formulata o la fattura sia stata emessa, il pagamento dell'indennizzo o della penale dovranno avvenire con valuta fissa a favore del Concedente corrispondente alla data di risoluzione del contratto ovvero alla diversa data indicata nella richiesta o nella fattura, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi convenzionali di mora in caso di mancato rispetto di tale valuta.

24) Informativa e consenso per il trattamento dei dati e per le segnalazioni – I) L'Utilizzatore conferma che il Concedente gli ha fornito, sia oralmente sia per iscritto, l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: "Codice della Privacy") nonché l'informativa di cui all'articolo 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo. Affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300 (di seguito: "Codice Deontologico"). II) L'Utilizzatore conferma di aver liberamente prestato il consenso al trattamento dei suoi dati previsto dall'articolo 23 del Codice della Privacy nonché il consenso al trattamento di cui all'articolo 5 del Codice Deontologico.

25) Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – I) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi viene indicato il "tasso leasing dell'operazione" e cioè, come richiesto dalla Banca d'Italia, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. II) L'Utilizzatore è pertanto consapevole che: a) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è stato calcolato assumendo che al "tempo zero", e cioè al momento della stipula, si verificano sia il pagamento del canone alla firma, sia la consegna e quindi la decorrenza della locazione finanziaria; b) conseguentemente, il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è stato calcolato in funzione dei soli elementi noti e presumibili al momento della stipula; c) in particolare, al momento della stipula non è (e non può essere) nota la data di consegna nonché di decorrenza della locazione finanziaria e, quindi, l'effetto finanziario della stessa in funzione delle scadenze concordate dei canoni; d) il tasso leasing dell'operazione, quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi, è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni; e) infine, i periodi (mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri, ecc.) dei canoni hanno durata costante, esprimibile in giorni in funzione di un anno di 365 giorni. III) In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto; l'Utilizzatore è consapevole che, in caso di contratto indicizzato, nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi viene indicato il valore del parametro di riferimento per l'indicizzazione al momento della stampa del contratto, fermo restando che l'Utilizzatore è messo in grado di rilevare tutti i successivi valori del parametro e che gli stessi gli verranno comunicati con le fatture o note di credito di conguaglio. IV) L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto, prima della firma del presente contratto, il documento generale denominato "Principali diritti del Cliente" nonché un elaborato contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1995 (cosiddetta "Legge Antiusura"), dichiara, inoltre, di aver consultato, prima della firma del presente contratto, il Foglio Informativo e la Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'articolo 128 del Testo Unico Bancario (Arbitro Bancario Finanziario). V) L'Utilizzatore ha scelto che il Concedente gli metta a disposizione le comunicazioni periodiche nell'area riservata del sito internet del Concedente medesimo (www.unicreditleasing.eu) senza l'addebito di nessun costo e commissione; l'Utilizzatore è peraltro consapevole che, in qualsiasi momento, potrà chiedere al Concedente di trasmettere le comunicazioni periodiche in forma cartacea, in tal caso addebitandogli i relativi costi. VI) Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio del presente contratto, il Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che, in assenza del modulo delle Condizioni Particolari, il Documento di Sintesi costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e svolga anche la funzione del modulo delle Condizioni Particolari.

26) Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore – I) Nel caso in cui sorga una controversia tra Utilizzatore e Concedente relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, l'Utilizzatore, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27, avrà la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei commi successivi. II) L'Utilizzatore potrà presentare un reclamo al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per via telematica indirizzandola a UniCredit Leasing - Legal & Compliance - Ufficio Reclami, Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano (e-mail: reclami@unicreditleasing.eu); il Concedente, in linea di massima, dovrà fornire riscontro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. III) Qualora l'Utilizzatore non abbia ricevuto risposta nel termine di cui sopra o non sia rimasto soddisfatto della risposta, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Concedente. IV) Rimane ferma la possibilità per l'Utilizzatore e per il Concedente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria come previsto nel successivo articolo 27. V) L'Utilizzatore potrà altresì - singolarmente o in forma congiunta con il Concedente - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo; questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). VI) Anche per questa ipotesi, rimane ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. VII) Con riferimento al quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Concedente e l'Utilizzatore ora per allora scelgono, quale unico organismo presso il quale potrà svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del sopracitato Decreto Legislativo n. 28/2010, l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it); in conseguenza di tale scelta, il Concedente e l'Utilizzatore rinunciano, in via definitiva, ad avvalersi - per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010 - di un organismo diverso da quello qui richiamato.

27) Informazioni aggiuntive per la determinazione dei tassi effettivi globali medi – I) Premesso che nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate da Banca d'Italia il 14 agosto 2008 (di seguito le "Istruzioni") si definisce che il calcolo del tasso debba tenere conto, fra l'altro, anche delle spese (escluse quelle per imposte e tasse) sostenute direttamente dal cliente, purché collegate all'erogazione del credito (in particolare rilevano i costi per attività di mediazione creditizia svolta da terzi, i costi per l'assicurazione dei Beni concessi in locazione finanziaria oppure assoggettati ad ipoteca ed i costi per le garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito) purché il soggetto finanziatore ne sia a conoscenza. L'Utilizzatore, sotto la sua responsabilità, dichiara e conviene di avere sostenuto ovvero che sosterrà, in diretto collegamento al contratto, i seguenti costi:

• per mediazione creditizia	€ _____
• per assicurazione sui Beni	€ _____ annui
• per fidejussioni, polizze fideiussorie e simili	€ _____ annui

II) L'Utilizzatore prende altresì atto che: i) in caso di mancata indicazione di un costo di mediazione creditizia - il Concedente potrà ritenere che l'Utilizzatore non abbia sostenuto costi di tale natura; ii) in caso di mancata indicazione di un costo per assicurazione dei Beni, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia il costo da esso Concedente addebitato all'Utilizzatore (in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso) o una stima del costo che esso Concedente addebiterebbe all'Utilizzatore (sempre in caso di assicurazione a cura del Concedente o su mandato allo stesso); iii) in caso di mancata indicazione di un costo per fidejussioni, polizze fideiussorie e simili, pur in presenza di tali garanzie, il Concedente comunicherà alla Banca d'Italia una stima di tale costo secondo le usuali quotazioni di mercato. IV) Qualora l'Utilizzatore non comunicasse al Concedente uno o più d'uno di tali costi sopra indicati, in caso di controversia sul tasso o sulle altre condizioni economiche applicate al contratto, l'Utilizzatore perderà il diritto di far valere i costi effettivamente sostenuti per le voci omesse.

28) Elezione di domicilio, legge applicabile e foro convenzionale – I) L'Utilizzatore elegge domicilio presso la sede indicata nel presente contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Concedente nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro strumento di comunicazione a distanza di valore equipollente (ad esempio posta elettronica certificata). II) Il presente contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana. III) In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fermo restando che qualora l'azione dovesse essere promossa dal Concedente, quest'ultimo avrà l'insindacabile facoltà di adire anche i Fori previsti dalle sopra citate norme di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona.

luogo e data: _____

UNICREDIT LEASING S.p.A.

L'UTILIZZATORE
R.E.M. S.p.A.
Via Ferruccio 51
03100 FROSINONE
Part. IVA n. 02222220302
(timbro e firma)

Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Utilizzatore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: 5/III-VI-VII (Consegna dei Beni: conseguenze della firma del verbale, risoluzione ante decorrenza, conseguenze); 6/II-IV-V-VI-VII (Corrispettivo: valuta fissa a favore del Concedente, facoltà per il Concedente di anticipare la scadenza, divieto di sospensione dei pagamenti, imputazione, segnalazione degli sconfinamenti); 7/III (Adeguamento del Corrispettivo: scelta insindacabile del Concedente sulle modalità); 9/II (Commissioni per Operazioni e Servizi Accessori: obblighi dell'Utilizzatore, modalità di pagamento); 10/I-II-III (Spese, Imposte e Tasse: obblighi dell'Utilizzatore, contravvenzioni, anticipazioni); 11/I-IV (Interessi Convenzionali di Mora: obblighi dell'Utilizzatore, tasso per gli eventuali interessi dovuti dal Concedente all'Utilizzatore); 13/II (Modifiche, Addizioni e Migliorie: acquisizione delle migliori); 14/I-II-III-IV-V-VI-VII-X (Responsabilità: assunzione di tutti i rischi in capo all'Utilizzatore, responsabilità per i danni, manleva del Concedente, esonero da responsabilità del Concedente, impossibilità di godimento, riparazioni, esonero da ulteriori responsabilità per il Concedente, conseguenze della vendita forzata); 15/II-III-IX (Assicurazione: recesso della compagnia, onere dell'Utilizzatore, facoltà del Concedente in caso di inadempimento dell'Utilizzatore); 16/I-IV (Sinistri: obblighi dell'Utilizzatore, remissione in pristino); 17/I-II-III (Distruzione, Furto o comunque Perdita dei Beni: conseguenze, obbligo di acquisto dell'Utilizzatore, indennizzo a favore del Concedente); 18/I-II-V (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: facoltà per il Concedente, divieto per l'Utilizzatore, obblighi dell'Utilizzatore); 19/I-II-III (Fine Locazione, Opzione per l'Acquisto od Obbligo di Restituzione: modalità e scadenze nell'esercizio dell'opzione, condizioni della vendita, obbligo di restituzione dei Beni); 20/I-III (Decadenza dal beneficio del Termine: casi ed effetti, successiva risoluzione del Contratto); 21/I-II-III-VI (Risoluzione Anticipata ed Effetti: casi, somme dovute al Concedente, indennizzo, divieto per l'Utilizzatore); 22/III (Restituzione dei Beni: conseguenze del ritardo); 23/I-II (Indennizzo a favore del Concedente: modalità di calcolo, obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta od a seguito della relativa fatturazione, valuta e conseguenti interessi convenzionali di mora); 26/VII (Mezzi di tutela stragiudiziale a disposizione dell'Utilizzatore: scelta preventiva dell'organismo per la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010); 28/I-III (Elezione di Domicilio, Legge Applicabile e Foro Convenzionale: efficacia delle variazioni, competenza esclusiva del Foro di Milano salve le facoltà alternative attribuite al Concedente).

L'UTILIZZATORE
R.E.M. S.p.A.
Via Ferruccio 51
03100 FROSINONE
Part. IVA n. 02222220302
(timbro e firma)

L'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto un esemplare completo del presente contratto, comprensivo delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, dopo aver apposto la propria sottoscrizione.

L'UTILIZZATORE
R.E.M. S.p.A.
Via Ferruccio 51
03100 FROSINONE
Part. IVA n. 02222220302
(timbro e firma)

Dichiaro che le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e gli allegati del presente contratto nonché la rimanente documentazione e modulistica, ivi incluse le eventuali garanzie, sono stati sottoscritti in mia presenza, da persone munite dei necessari poteri.

OPERATORE INCARICATO
(timbro e firma)
(ufficio e matricola)

UniCredit S.p.A.
DISTRETTO FROSINONE
Via Ponte Della Fontana, Snc
03100 Frosinone (FR)

CONTRATTO DI LEASING n. LS 1649698

ALLEGATO AL CONTRATTO DI LEASING – SERVIZI ASSICURATIVI

Con la presente scrittura, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto di leasing indicato a margine (di seguito: il “Contratto”) che viene stipulato in data odierna, tra il Concedente/Locatore e l’Utilizzatore/Conduttore

premesse che:

- a) il Concedente/Locatore è l’unico proprietario dei beni oggetto del Contratto (di seguito: i “Beni”);
- b) per il Concedente/Locatore i Beni svolgono anche una funzione di garanzia per il recupero del capitale investito nel Contratto in caso di inadempimento dell’Utilizzatore/Conduttore;
- c) conseguentemente, allo scopo di presidiare i relativi rischi, il Concedente/Locatore ha stipulato con primarie compagnie di assicurazione una serie di polizze collettive nell’ambito delle quali esso Concedente/Locatore ha assunto la veste di contraente e, in alcuni casi, anche quella di assicurato (cosiddette “polizze convenzione” o “polizze quadro”);
- d) l’Utilizzatore/Conduttore – che, in forza del Contratto, è tenuto ad assicurare i Beni contro determinati rischi – ha optato per l’adesione ai servizi assicurativi offerti dal Concedente/Locatore (di seguito: i “Servizi Assicurativi”), preferendo tali Servizi Assicurativi rispetto alla possibilità, pure contemplata in Contratto, di assicurare in proprio i rischi dei Beni;
- e) l’Utilizzatore/Conduttore è consapevole che, nell’ambito dei Servizi Assicurativi, sono inclusi non solo la copertura assicurativa in senso stretto, ma una serie di altre attività quali (a titolo meramente esemplificativo) l’individuazione della compagnia di assicurazione, la stipula e la gestione della polizza, il pagamento anticipato dei relativi premi, la gestione dei sinistri, etc.;
- f) a corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, l’Utilizzatore/Conduttore si obbliga a corrispondere al Concedente/Locatore l’importo complessivo e forfetario indicato nel presente Allegato del Contratto, importo complessivo del quale il puro costo della polizza che il Concedente/Locatore corrisponderà alla Compagnia di assicurazioni costituisce soltanto un elemento;
- g) l’importo del corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi sarà assoggettato ad I.V.A. dal momento che esso costituisce una componente aggiuntiva del corrispettivo globale del leasing;

tanto premesso,

si dichiara e conviene quanto segue:

1 – Copertura assicurativa scelta dall’Utilizzatore/Conduttore

- ALLIANZ RAS - ALL RISKS STRUMENTALE

2 - Corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi e modalità di pagamento

- totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, ALL RISKS STRUMENTALE in permilluale sul costo di acquisto dei Beni: 4,65 per mille
- totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi ALL RISKS STRUMENTALE, in euro: 75,53
- **totale corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi, in euro: 75,53**

Salvo diverso accordo fra le parti relativamente a diverse modalità di pagamento, il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi – vale a dire l’importo riportato nella riga precedente – verrà frazionato secondo la stessa periodicità dei canoni di leasing e verrà corrisposto dall’Utilizzatore/Conduttore al Concedente/Locatore in coincidenza con le scadenze dei canoni e con la medesima valuta; in tal modo frazionato, il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi sarà maggiorato dell’I.V.A., secondo l’aliquota tempo per tempo vigente.

In caso di modifiche al Contratto che comportino variazione del numero dei Beni e, quindi, o, comunque, del costo di acquisto dei Beni medesimi (che costituisce il cosiddetto “costo base imponibile del Contratto” quale indicato nelle Condizioni Particolari), il Concedente/Locatore calcolerà nuovamente il corrispettivo complessivo annuo dei Servizi Assicurativi in proporzione alla variazione del costo base imponibile del Contratto.

3 – Varie

L’Utilizzatore/Conduttore dichiara che il Concedente/Locatore gli ha consegnato il Fascicolo informativo di cui all’articolo 30 del Regolamento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n. 35 del 26 maggio 2010, predisposto dalla Compagnia di Assicurazione e contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, le Condizioni di assicurazione ed il Modulo di adesione, che esso Utilizzatore/Conduttore provvede a sottoscrivere.

In caso di contrasto fra quanto previsto e stabilito nel presente Allegato del Contratto ed in ogni altro documento consegnato al e/o sottoscritto dall’Utilizzatore/Conduttore ed in particolare con il Modulo di adesione contenuto nel Fascicolo informativo di cui al capoverso precedente, prevarrà quanto previsto e stabilito nel presente Allegato del Contratto.


(segue a tergo)

Per tutto quanto con il presente Allegato del Contratto non espressamente previsto rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri Allegati del Contratto medesimo.

Milano, _____

UniCredit Leasing S.p.A.

L'UTILIZZATORE/CONDUTTORE


.....
(timbro e firma) del
03010 PATRICA
Part. IVA 02240

MODULO DI ADESIONE
Polizza di Assicurazione n°42134691
Convenzione Leasing Strumentale
“UniCredit Leasing”

Dati			
N° contratto di Leasing LS 1649698		Durata in mesi 36	
Ubicazione e tipologia del bene strumentale assicurato			
Via e numero civico _____		Comune _____	Provincia _____ CAP _____
<input type="checkbox"/> A – Attrezzature di cantiere/semoventi/sollevamento	<input type="checkbox"/> B – Altri beni assicurabili	<input type="checkbox"/> C – Containers	<input type="checkbox"/> D – Carrelli elevatori e attrezzature di sollevamento non utilizzate all'interno di cantieri
Dati Utilizzatore			
Denominazione sociale R E M SRL		Sede sociale CONTRADA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR)	Partita IVA 02240470605
Dati copertura assicurativa			
Somma assicurata € 16.243,20		Data di emissione _____	
Decorrenza _____		Scadenza _____	
Premio			
Premio annuo, inclusivo di imposte, € 31,54		Imposte € 5,53	
Composizione del Premio imponibile			
Premio puro € 23,06	Provvigioni di intermediazione € 0,35	Spese di amministrazione € 2,60	

PRENDO ATTO che UniCredit Leasing ha stipulato con Allianz S.p.A. (“Allianz”) la Polizza di Assicurazione n°42134691 (“Polizza”), avente la finalità di garantire il rischio derivante dai danni materiali e diretti che dovessero interessare il bene assicurato, nonché dalla responsabilità civile verso terzi del proprietario del bene assicurato.

DICHIARO di aderire in qualità di Utilizzatore dell’Ente assicurato alla Polizza.

AUTORIZZO UniCredit Leasing a trasmettere a Allianz le informazioni, contenute nel contratto di Leasing, necessarie per l’esecuzione della Polizza.

DÒ MANDATO irrevocabile a UniCredit Leasing di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Allianz, a mezzo Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.). Tale somma verrà corrisposta dall’utilizzatore ad Unicredit Leasing secondo la periodicità e le modalità di pagamento previste dal contratto di leasing.

Data 20/1/16

Firma Utilizzatore _____

DICHIARAZIONI DELL'UTILIZZATORE

Agli effetti della validità della suddetta Polizza **DICHIARO** espressamente di:

- aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione consegnatemi unitamente al presente Modulo di Adesione;
- aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di adesione alla Polizza a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio presso UniCredit Leasing.

Firma Utilizzatore _____

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla presente Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa comprensiva di Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione

Firma Utilizzatore _____

ALLEGATO AL CONTRATTO N° _____

Allegato n. _____

Con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto indicato a margine (di seguito: il "Contratto") stipulato in data odierna, tra il Concedente (ovvero il "Locatore", nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo), ed il sottoscritto cliente meglio identificato nelle Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Cliente", anche definito "Utilizzatore", nel caso in cui il Contratto sia di locazione finanziaria, oppure Conduttore, nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo), si dichiara e conviene quanto segue:


Variabilità del corrispettivo per indicizzazione

- 1) Dietro espressa richiesta del Cliente, il corrispettivo indicato nelle Condizioni particolari del Contratto, da intendersi quale somma dei canoni di leasing ovvero delle rate di rimborso in caso di finanziamento, sarà variabile in funzione delle variazioni della quotazione del tasso o comunque del parametro indicato al punto "Variabilità del corrispettivo" delle stesse Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Parametro"); la quotazione di partenza del Parametro è indicata nel punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni particolari del Contratto.
- 2) Le variazioni del corrispettivo verranno determinate in base alle quotazioni del Parametro pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del Contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e, poi, per valuta il giorno 12 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
- 3) In particolare:
 - (i) il corrispettivo di competenza del periodo intercorrente fra la data di decorrenza del Contratto ed il giorno 11 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) del primo tra i successivi mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Parametro rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del Contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e la quotazione del Parametro indicata al punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni Particolari del Contratto;
 - (ii) ciascun corrispettivo di competenza di ogni trimestre successivo (con ciò intendendosi il periodo intercorrente fra il giorno dell'ultima rilevazione della quotazione del Parametro e quello antecedente la rilevazione successiva) sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Parametro rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il primo giorno del trimestre (vale a dire per valuta il giorno 12 ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) e la quotazione del Parametro indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari di Contratto.
- 4) La misura della variazione dei vari corrispettivi sarà determinata dalla seguente formula: $VAR = Q \times (TP - TR) \times G / 36000$ ove: "VAR" è la misura della variazione del canone o della rata "n"; "Q" è pari, per i contratti regolati a canoni o rate posticipate, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone o della rata $n - 1$ (se $n - 1$ è uguale a zero, si deve intendere il canone o la rata alla firma) e, per i contratti regolati a canoni o rate anticipate, alla differenza fra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone o della rata $n - 1$ (se $n - 1$ è uguale a zero, si deve intendere il canone o la rata alla firma) e l'importo del canone o della rata "n" in quanto con scadenza ad inizio periodo; "TP" è la quotazione del Parametro, via via rilevata come sopra indicato, moltiplicata per 365 (trecentosessantacinque) e divisa per 360 (trecentosessanta), con arrotondamento allo 0,05% superiore e comunque non inferiore a 0,001%; "TR" è il Parametro quantificato al punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni particolari del Contratto; "G" è il numero di giorni di competenza del canone o della rata "n".
- 5) Le variazioni in aumento saranno regolate dal Concedente mediante emissione di fattura, mentre le variazioni in diminuzione saranno regolate mediante emissione di nota di credito, sempre da parte del Concedente.
- 6) Per tutto quanto qui non espressamente convenuto o modificato, rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle Condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri allegati.

IL CONCEDENTE

UniCredit Leasing S.p.A.

IL CLIENTE


03010 PAVIA
Part. IVA

UniCredit Leasing S.p.A
Sede Legale e Direzione
Via Livio Cambi, 5
20151 Milano
Tel. +39 02.86832601

Capitale Sociale € 410.131.062,00 P. Iva
04170380374 C.F. e Reg. Imprese di Milano
n. 03648050015 Albo Speciale Intermediari
Finanziari 19319 - Società con socio unico
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

www.unicreditleasing.eu
info@unicreditleasing.eu

Socio fondatore di:



ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

ALLEGATO AL CONTRATTO N° _____

Allegato n. _____

Con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto indicato a margine (di seguito: il "Contratto") stipulato in data odierna, tra il Concedente (ovvero il "Locatore", nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo), ed il sottoscritto cliente meglio identificato nelle Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Cliente", anche definito "Utilizzatore", nel caso in cui il Contratto sia di locazione finanziaria, oppure Conduttore, nel caso in cui il Contratto sia di leasing operativo), si dichiara e conviene quanto segue:

Variabilità del corrispettivo per indicizzazione

- 1) Dietro espressa richiesta del Cliente, il corrispettivo indicato nelle Condizioni particolari del Contratto, da intendersi quale somma dei canoni di leasing ovvero delle rate di rimborso in caso di finanziamento, sarà variabile in funzione delle variazioni della quotazione del tasso o comunque del parametro indicato al punto "Variabilità del corrispettivo" delle stesse Condizioni particolari del Contratto (di seguito: il "Parametro"); la quotazione di partenza del Parametro è indicata nel punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni particolari del Contratto.
- 2) Le variazioni del corrispettivo verranno determinate in base alle quotazioni del Parametro pubblicate dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del Contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e, poi, per valuta il giorno 12 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.
- 3) In particolare:
 - (i) il corrispettivo di competenza del periodo intercorrente fra la data di decorrenza del Contratto ed il giorno 11 (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) del primo tra i successivi mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Parametro rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il giorno di decorrenza del Contratto (ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e la quotazione del Parametro indicata al punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni Particolari del Contratto;
 - (ii) ciascun corrispettivo di competenza di ogni trimestre successivo (con ciò intendendosi il periodo intercorrente fra il giorno dell'ultima rilevazione della quotazione del Parametro e quello antecedente la rilevazione successiva) sarà adeguato in funzione dello scostamento fra la quotazione del Parametro rilevata dal quotidiano "Il Sole 24Ore" il primo giorno del trimestre (vale a dire per valuta il giorno 12 ovvero, qualora questo fosse festivo, il primo giorno lavorativo successivo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno) e la quotazione del Parametro indicata al punto "Variabilità dei canoni" delle Condizioni Particolari di Contratto.
- 4) La misura della variazione dei vari corrispettivi sarà determinata dalla seguente formula: $VAR = Q \times (TP - TR) \times G / 36000$ ove: "VAR" è la misura della variazione del canone o della rata "n"; "Q" è pari, per i contratti regolati a canoni o rate posticipate, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone o della rata $n - 1$ (se $n - 1$ è uguale a zero, si deve intendere il canone o la rata alla firma) e, per i contratti regolati a canoni o rate anticipate, alla differenza fra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone o della rata $n - 1$ (se $n - 1$ è uguale a zero, si deve intendere il canone o la rata alla firma) e l'importo del canone o della rata "n" in quanto con scadenza ad inizio periodo; "TP" è la quotazione del Parametro, via via rilevata come sopra indicato, moltiplicata per 365 (trecentosessantacinque) e divisa per 360 (trecentosessanta), con arrotondamento allo 0,05% superiore e comunque non inferiore a 0,001%; "TR" è il Parametro quantificato al punto "Variabilità del corrispettivo" delle Condizioni particolari del Contratto; "G" è il numero di giorni di competenza del canone o della rata "n".
- 5) Le variazioni in aumento saranno regolate dal Concedente mediante emissione di fattura, mentre le variazioni in diminuzione saranno regolate mediante emissione di nota di credito, sempre da parte del Concedente.
- 6) Per tutto quanto qui non espressamente convenuto o modificato, rimangono valide ed efficaci le pattuizioni contenute nelle Condizioni generali e particolari del Contratto e negli altri allegati.

IL CONCEDENTE

UniCredit Leasing S.p.A.

UniCredit Leasing S.p.A.
Sede Legale e Direzione
Via Livio Cambi, 5
20151 Milano
Tel. +39 02.86832601

www.unicreditleasing.eu
info@unicreditleasing.eu

Capitale Sociale € 410.131.062,00 P. Iva
04170380374 C.F. e Reg. Imprese di Milano
n. 03648050015 Albo Speciale Intermediari
Finanziari 19319 - Società con socio unico
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1

IL CLIENTE

REM. S.p.A.
05012 PATRICK
Part. IVA 0224

Socio fondatore di:



ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

**MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA TRA
IMPRESE**

8801140146390301649698

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)



UNICREDIT LEASING S.p.A.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a UniCredit Leasing S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da UniCredit Leasing S.p.A.. Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni richiesta di preventiva comunicazione dell'addebito da parte del Creditore, da notificarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di ciascun addebito o comunque con altro e diverso preavviso. Il Creditore si limiterà ad emettere fattura per l'importo oggetto di addebito, prima o contestualmente all'addebito stesso, ed a farla pervenire al Debitore secondo le modalità stabilite nel contratto relativo.

(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)	R E M SRL <small>Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore</small>
Indirizzo (*)	CONTRADA FERRUCCIA, 16/A <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Codice Postale - Località (*)	03010PATRICAFR <small>Indicare CAP - località e Provincia</small>
Paese (*)	ITALIA <small>Paese</small>
Conto di Addebito (*)	IT 35 R 02008 14809 000400004369 <small>Indicare l' IBAN del titolare del conto di pagamento</small>
SWIFT BIC (*) :	 <small>Presso la Banca Indicare il codice SWIFT (BIC) (campi da indicare a cura del Creditore)</small>
Nome del Creditore (*)	UniCredit Leasing S.p.A. <small>Ragione sociale del Creditore</small>
Codice Identificativo del Creditore (*)	IT64ZZZ0000004170380374 <small>Creditor Identifier</small>
Via e numero civico (*)	Via Livio Cambi 5 <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Codice Postale - Località (*)	20151 MILANO <small>Indicare il CAP e località</small>
Paese (*)	ITALIA <small>Paese</small>
Tipo del pagamento (*)	Ricorrente <input checked="" type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/>
Luogo e Data (*) di sottoscrizione	 <small>Firma/e (*) Firmare qui</small>

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore. A mero scopo informativo.

Codice identificativo del debitore	8801140146390301649698 <small>Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito</small>
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (se del caso)	 <small>Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra UniCredit Leasing S.p.A. e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.</small>
Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	 <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Nome della controparte di riferimento del creditore	 <small>Il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto</small>
Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	
Riferimenti del contratto:	LS 1649698 <small>Numero identificativo del contratto sottostante</small>
	FULL LEASING IND.LE ATTREZZAT <small>Descrizione del contratto</small>

Restituire il modulo compilato a:

Riservato al Creditore

R.E.M. S.p.A.
 Via Ferruccio, 16/A
 03010 PATRICAFR
 Part. IVA 02240

**MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA TRA
IMPRESE**

8801140146390301649698

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)



UNICREDIT LEASING S.p.A.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a UniCredit Leasing S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da UniCredit Leasing S.p.A.. Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore dichiara di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni richiesta di preventiva comunicazione dell'addebito da parte del Creditore, da notificarsi almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di ciascun addebito o comunque con altro e diverso preavviso. Il Creditore si limiterà ad emettere fattura per l'importo oggetto di addebito, prima o contestualmente all'addebito stesso, ed a farla pervenire al Debitore secondo le modalità stabilite nel contratto relativo.

(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)	R E M SRL <small>Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore</small>
Indirizzo (*)	CONTRADA FERRUCCIA, 16/A <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Codice Postale - Località (*)	03010PATRICA <small>Indicare CAP - località e Provincia</small>
Paese (*)	ITALIA <small>Paese</small>
Conto di Addebito (*)	IT 35 R 02008 14809 000400004369 <small>Indicare l'IBAN del titolare del conto di pagamento</small>
SWIFT BIC (*)	 <small>Presso la Banca - Indicare il codice SWIFT (BIC)</small>
(campi da indicare a cura del Creditore)	
Nome del Creditore (*)	UniCredit Leasing S.p.A. <small>Ragione sociale del Creditore</small>
Codice Identificativo del Creditore (*)	IT64ZZZ0000004170380374 <small>Creditor Identifier</small>
Via e numero civico (*)	Via Livio Cambi 5 <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Codice Postale - Località (*)	20151 MILANO <small>Indicare il CAP e località</small>
Paese (*)	ITALIA <small>Paese</small>
Tipo del pagamento (*)	Ricorrente <input checked="" type="checkbox"/> Singolo <input type="checkbox"/>
Luogo e Data (*) di sottoscrizione	 <small>Firma/e (*) Firmare qui</small>

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore. A mero scopo informativo.

Codice identificativo del debitore	8801140146390301649698 <small>Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito</small>
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (se del caso)	 <small>Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra UniCredit Leasing S.p.A. e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco</small>
Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	 <small>Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico</small>
Nome della controparte di riferimento del creditore	 <small>Il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto</small>
Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	
Riferimenti del contratto:	LS 1649698 <small>Numero identificativo del contratto sottostante</small>
	FULL LEASING IND.LE ATTREZZAT <small>Descrizione del contratto</small>

Restituire il modulo compilato a:	Riservato al Creditore Via 03010 PATRICA Part. IVA 02240
-----------------------------------	--

Spettabile
Unicredit Leasing S.p.A.
Servizio Clienti Roma
Largo Fochetti, 16
00154 - Roma

Oggetto: contratto di locazione finanziaria n. LS 1649698

BENESTARE ALL'ORDINE DI ACQUISTO

Con riferimento al contratto di locazione finanziaria richiamato in oggetto sottoscritto in data odierna, Vi preghiamo di voler inviare al Fornitore l'ordine di acquisto redatto come segue:

"Ordine emesso da: UNICREDIT LEASING S.P.A. REGION CENTRO di ROMA, LARGO ANGELO FOCHETTI, 16 00154 RM tel: 0687857201 fax: 0645619110

ROMA, _____

Spett.le
PRUFTECHNIK S.R.L.
VIA PIER DELLA FRANCESCA,26
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Oggetto: contratto di locazione finanziaria n. LS 1649698

ORDINE DI ACQUISTO

Con riferimento alle intese da Voi raggiunte con l'Utilizzatore ed a seguito del contratto di locazione finanziaria stipulato fra noi e l'Utilizzatore medesimo, con la presente Vi ordiniamo i beni, oltre descritti; detti beni, che dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche sotto riportate e comunque a quelle già concordate direttamente fra Voi e l'Utilizzatore, vengono da noi ordinati esclusivamente in funzione del citato contratto di locazione finanziaria.

La compravendita sarà regolata dalle condizioni particolari di cui oltre e dalle condizioni generali di acquisto allegate, condizioni particolari e generali che in ogni caso prevarranno su quelle di vendita da Voi usualmente applicate; l'esecuzione dell'ordine da parte Vostra implicherà l'incondizionata accettazione delle predette condizioni particolari e generali.

La conferma d'ordine qui allegata dovrà esserci restituita, debitamente sottoscritta in segno di incondizionata accettazione del presente ordine nonché di tutte le condizioni particolari e generali che regoleranno la compravendita, entro e non oltre trenta giorni dalla data odierna; trascorso invano tale termine, il presente ordine perderà ogni efficacia, fatta salva la nostra facoltà, da esercitarsi comunque per iscritto, di ritenere valida l'accettazione tardiva anormale dell'articolo 1326, terzo comma, del Codice Civile.

CONCEDENTE: UniCredit Leasing S.p.A.
UTILIZZATORE: R E M SRL
con sede in: CONTRADA FERRUCCIA, 16/A
03010 PATRICA (FR)
FORNITORE: PRUFTECHNIK S.R.L.
con sede in: VIA PIER DELLA FRANCESCA,26
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

BENI OGGETTO DELL'ORDINE: BENE NUOVO
STRUMENTO VIBXPRT II ANALIZZATORE DI VIBRAZIONI FFT, COMPLETO DI
ACCESSORI, COME DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELL'OFFERTA N.
LB/CM15-083 DEL 12/05/2015
PREZZO COMPRENSIVO DI I.V.A. Euro 19.816,70
Luogo di installazione CONTRADA FERRUCCIA, 16/A - 03010 PATRICA (FR)
DATA DI CONSEGNA PREVISTA: PRONTA
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Euro 19.816,70 Iva compresa a 20 giorni da presentazione, presso Servizio Clienti Roma, di tutti i seguenti documenti FATTURA IN "2 ESEMPLARI", CONFERMA D'ORDINE, CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO FORNITORE, VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO UTILIZZATORE, DOCUMENTO DI TRASPORTO, COPIA CERTIFICATO DI CONFORMITA'CE, COPIA MANUALE TECNICO IN LINGUA ITALIANA, DATI BANCARI

nel caso che la fornitura riguardi beni di diversa tipologia la relativa fattura dovrà riportare la descrizione di ciascuno di essi, il relativo prezzo unitario e complessivo, oltre al relativo numero di matricola.
Distinti saluti.

UniCredit Leasing S.p.A.

Allegati: condizioni generali di acquisto
conferma d'ordine
verbale di consegna e collaudo"

(segue a tergo)

Al riguardo dichiariamo che:

- a) quanto precede corrisponde esattamente agli accordi intercorsi fra noi ed il Fornitore;
- b) l'invio dell'ordine di acquisto redatto come sopra costituisce, pertanto, esatto adempimento da parte Vostra alla obbligazione assunta con il contratto di locazione finanziaria;
- c) il prezzo indicato è vero e reale, con conseguente totale manleva per il Concedente ed i suoi procuratori che sottoscriveranno i relativi documenti da qualsiasi responsabilità derivanti anche dalle vigenti disposizioni doganali e valutarie.

Dichiariamo inoltre di aver letto attentamente e di approvare senza riserve le condizioni generali di acquisto allegate all'ordine.

Distinti saluti.

L'UTILIZZATORE

Firma
Part. IVA/022404

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) Scopo del contratto - I) Il Fornitore prende atto che la UniCredit Leasing S.p.A., nel seguito indicata come "il Concedente", intende acquistare i beni, direttamente scelti dall'Utilizzatore, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria a quest'ultimo. II) L'accettazione dell'ordine di acquisto emesso dal Concedente implica l'annullamento dell'ordine, della conferma d'ordine e di qualsiasi altro accordo, relativi agli stessi beni, eventualmente sottoscritti fra l'Utilizzatore ed il Fornitore.

2) Termine e forma per l'accettazione dell'ordine - I) Entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'ordine d'acquisto, il Fornitore dovrà comunicare al Concedente la propria accettazione, senza riserva alcuna, dell'ordine medesimo nonché di tutte le sue condizioni particolari e delle presenti condizioni generali di acquisto; tale accettazione dovrà essere comunicata al Concedente mediante sottoscrizione della conferma d'ordine. II) Il contratto di vendita si intenderà pertanto concluso nel momento e nel luogo in cui il Concedente avrà ricevuto la conferma d'ordine sottoscritta dal Fornitore. III) Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, l'ordine perderà ogni efficacia, salva la facoltà del Concedente, da esercitarsi comunque per iscritto, di ritenere valida l'accettazione tardiva a norma dell'articolo 1326, terzo comma, del Codice Civile.

3) Passaggio della proprietà - I) La proprietà si trasferirà al Concedente nel momento in cui, una volta che il Fornitore avrà consegnato i beni all'Utilizzatore, il Concedente stesso avrà ricevuto il verbale di consegna e collaudo validamente sottoscritto dall'Utilizzatore e tutta la restante documentazione indicata nell'ordine. II) Resta espressamente esclusa qualsiasi riserva di proprietà sui beni a favore del Fornitore.

4) Consegna - I) I beni dovranno essere consegnati all'Utilizzatore nel luogo ed entro la data indicati nelle condizioni particolari; detto termine dovrà considerarsi essenziale a norma dell'articolo 1457 del Codice Civile. II) Il Concedente avrà comunque la facoltà di dichiarare risolto il contratto di compravendita, dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'ordine senza che il Concedente medesimo abbia ricevuto il verbale di consegna e collaudo validamente sottoscritto dall'Utilizzatore e tutta la restante documentazione indicata nell'ordine; ovviamente al Concedente non spetterà tale facoltà di risoluzione nell'ipotesi in cui la data di consegna prevista, quale indicata nell'ordine, fosse posteriore di sessanta giorni o più alla data dell'ordine medesimo. III) Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Concedente ed all'Utilizzatore, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data effettiva di consegna dei beni; qualora la natura dei beni lo richiedesse, il Fornitore dovrà inoltre concordare direttamente con l'Utilizzatore le modalità tecniche di installazione. IV) La consegna dovrà risultare dalla sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, dell'apposito verbale; resta espressamente convenuto che nessun altro documento, sarà da ritenersi valido, nei confronti del Concedente, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta consegna. V) Qualora entro trenta giorni dalla effettiva consegna il Concedente non avesse ricevuto il relativo verbale validamente sottoscritto dall'Utilizzatore, il contratto di acquisto si intenderà risolto di diritto, senza che il Fornitore possa pretendere dal Concedente indennizzo alcuno. VI) Nell'ipotesi in cui, dopo la consegna dei beni, l'Utilizzatore rifiutasse di sottoscrivere il verbale di consegna e collaudo senza un giustificato motivo, il Fornitore avrà la facoltà di emettere la fattura nei confronti dell'Utilizzatore e richiedere il pagamento del prezzo direttamente a quest'ultimo.

5) Prezzo - I) Il prezzo indicato nell'ordine, concordato direttamente fra Utilizzatore e Fornitore, si intende fisso e bloccato e non potrà essere aumentato per qualsivoglia motivo; anche ai fini di tutte le vigenti disposizioni doganali e valutarie, il Fornitore dichiara e riconosce che il prezzo indicato nell'ordine è vero e reale e che nessuna integrazione è dovuta ovvero sarà pagata dal Concedente o dall'Utilizzatore. II) Le spese di imballo, trasporto, montaggio, installazione, collaudo, assicurazione, nonché ogni altro onere ed accessorio non espressamente previsto nell'ordine, resteranno a carico del Fornitore, salvo che, per diverso accordo, fossero state assunte dall'Utilizzatore; in nessun caso dette spese resteranno a carico del Concedente.

6) Pagamenti - I) Il termine entro il quale il Concedente provvederà ai pagamenti, secondo le modalità indicate nell'ordine, decorrerà dal ricevimento della fattura in due esemplari e del verbale di consegna e collaudo validamente sottoscritto dall'Utilizzatore. II) La fattura ed il verbale di consegna e collaudo dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità, dal manuale di istruzioni, dall'attestazione dell'avvenuta omologazione dei prodotti industriali e dell'avvenuto controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato nonché da tutta l'eventuale altra documentazione indicata nell'ordine e alla successiva clausola 8. III) La fattura dovrà essere intestata al Concedente, indicare il numero dell'ordine, il nome dell'Utilizzatore nonché il numero di matricola o di telaio di tutti i beni; qualora la fornitura riguardasse beni di diversa tipologia, essa dovrà riportare la descrizione di ciascuno di essi, il prezzo unitario e quello complessivo. IV) Al Fornitore viene fatto espresso divieto di cedere a qualsivoglia soggetto, in qualsiasi forma e per qualunque titolo il credito nei confronti del Concedente per il prezzo di vendita dei beni e per l'I.V.A. relativa; conseguentemente, il Concedente in ogni caso effettuerà i pagamenti a favore del Fornitore con effetto pienamente liberatorio.

7) Garanzie del Fornitore - I) Il Fornitore garantisce che i beni corrisponderanno a tutte le norme di legge, nazionali e comunitarie, vigenti al

momento della consegna ed in particolare a quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento, a quelle relative alla omologazione dei prodotti industriali nonché al controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato nonché a quelle relative alla tutela dei brevetti, delle invenzioni e dei diritti di terzi; garantisce inoltre che i beni saranno muniti di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto, l'importazione, il trasporto, l'uso e la detenzione dei beni stessi. II) Il Fornitore manleva pertanto il Concedente da ogni e qualsiasi conseguenza che l'inosservanza delle suddette norme potesse, comunque, far derivare. III) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1495, primo comma, del Codice Civile, i reclami per gli eventuali vizi dei beni potranno essere comunicati al Fornitore, da parte dell'Utilizzatore o del Concedente, entro trenta giorni dalla loro scoperta.

8) Beni sottoposti a normative particolari - I) In relazione a beni particolari ovvero sottoposti a normative speciali, si conviene quanto segue: a) per i calcolatori elettronici, le macchine elettrotelegrafiche e le macchine per ufficio il Fornitore dovrà accertare la stipulazione, da parte dell'Utilizzatore, di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione periodica per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria; nel caso, il Fornitore stesso dovrà stipulare tale contratto con l'Utilizzatore e, a suo tempo, accettare il subentro del Concedente nel contratto medesimo che, in ogni caso, non potrà essere risolto senza il consenso scritto del Concedente medesimo; b) per gli autoveicoli e le macchine operatrici semoventi sarà obbligo del Fornitore accertare, sotto la sua responsabilità, che i beni, nel caso vengano messi in circolazione al momento della consegna, siano assicurati contro tutti i danni per responsabilità civile e comunque contro tutti i rischi del ramo; sarà altresì obbligo del Fornitore ottenere, ove occorrono, l'iscrizione nei pubblici registri nonché il rilascio della carta di circolazione, del certificato di identificazione, del certificato di proprietà ed altresì delle debite autorizzazioni o licenze al trasporto di cose e comunque di tutti quei documenti necessari per l'utilizzo dei beni, documenti che dovranno essere trasmessi al Concedente.

9) Legittimazione dell'Utilizzatore ad agire nei confronti del Fornitore - I) Il Fornitore estende all'Utilizzatore ed ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, rimossa fin d'ora ogni contraria eccezione, tutte le garanzie e le obbligazioni assunte con il presente contratto ed a norma di legge nei confronti del Concedente, quale acquirente e proprietario dei beni, riconoscendo quindi all'Utilizzatore la piena ed incondizionata legittimazione a richiederli direttamente il loro adempimento, fare riserve, sollevare eccezioni ed agire nei suoi confronti, impregiudicati restando tutti i diritti del Concedente. II) Il Fornitore riconosce altresì il diritto dell'Utilizzatore di richiederli direttamente il risarcimento di ogni danno procuratogli dalla sua inadempimento. III) Fermo restando quanto sopra previsto, in nessun caso e per nessun motivo l'Utilizzatore potrà richiedere la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra Fornitore e Concedente.


10) Elezione di domicilio e foro convenzionale - I) Il Fornitore elegge domicilio presso la sede indicata nel presente contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Concedente nel momento in cui quest'ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. II) In espressa deroga alle norme di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice di Procedura Civile, resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, fermo restando che qualora l'azione dovesse essere promossa dal Concedente, questi avrà l'insindacabile facoltà di adire anche i Fori previsti dalle sopra citate norme di legge ovvero quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona.

Il Fornitore
(timbro e firma)

Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di acquisto: 2/I-II (Termine e forma per l'accettazione dell'ordine: termine di trenta giorni, conseguenze dell'inosservanza); 4/I-II-IV-V (Consegna: luogo e termine essenziale, facoltà di risoluzione del Concedente, necessità della firma del verbale, conseguenze della mancata sottoscrizione del verbale); 6/I-II-IV (Pagamenti: termini e modalità, documentazione necessaria, divieto di cessione del credito); 7/III (Garanzie del Fornitore: termine per la denuncia dei vizi); 9/I-II (Legittimazione dell'Utilizzatore ad agire nei confronti del Fornitore: estensione di tutte le azioni, estensione dell'azione di danno); 10/I-II (Elezione di domicilio e foro convenzionale: efficacia delle variazioni, competenza esclusiva del Foro di Milano salve le facoltà alternative attribuite al Concedente).

Il Fornitore
(timbro e firma)

L' Utilizzatore
(timbro e firma)


031/10/01
Parl. IVA 02240

